

“PARCO EOLICO CRAVAREZZA”

**REGIONE LIGURIA - PROVINCIA DI SAVONA - COMUNI DI
CALICE LIGURE (PARCO EOLICO), MALLARE (PARCO
EOLICO CAVIDOTTI E SSEE), ORCO FEGLINO E ALTARE
(CAVIDOTTI)**

STUDIO D'IMPATTO AMBIENTALE

PARTE II

GENNAIO 2022

AMBIENTEITALIA
we know green

Sistema di gestione per la qualità certificato da DNV
UNI EN ISO 9001:2015
CERT-12313-2003-AQ-MIL-SINCERT

Sistema di gestione ambientale certificato da DNV
UNI EN ISO 14001:2015
CERT-98617-2011-AE-ITA-ACCREDIA
Conformità EMAS Reg. N. IT-001538

Progettazione ed erogazione di servizi di ricerca, analisi, pianificazione e consulenza nel campo dell'ambiente e del territorio

Azienda ESCO certificata da IAS – UNI EN CEI 11352-2014 – CERT. ES-01448/00

Committente



Repower Renewable SpA
Via Lavaredo, 44/52,
30174 Venezia Mestre
Tel. +39 041 5349997
info@elettrostudio.it

Commessa	1454
----------	------

Redazione dello Studio di impatto ambientale, Studio di incidenza, Studio previsionale di impatto acustico, Relazione paesaggistica



AMBIENTE ITALIA S.R.L.
Via Carlo Poerio 39 - 20129 Milano
tel +39.02.27744.1 / fax +39.02.27744.222
www.ambienteitalia.it
Posta elettronica certificata:
ambienteitaliasrl@pec.ambienteitalia.it

Redazione	Dott.ssa Laura Andreazzoli Eng. Teresa Freixo Santos Dott. Gerardo Mauro Arch. Mario Miglio Dott. Andrea Pirovano Dott.ssa Sonia Sorbona Dott. Mario Zambrini
Revisione	Eng. Teresa Freixo Santos
Approvazione	Dott. Mario Zambrini

Codice	20V032
Versione	01

INDICE

PREMESSA	4
RIFERIMENTI PROGRAMMATICI	5
1 PIANI TERRITORIALI	5
1.1 Piano Territoriale Regionale - Piano Paesaggistico della Regione Liguria	5
1.2 Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Savona	11
1.3 Piano Urbanistico Comunale del Comune di Calice Ligure	22
1.4 Piano Regolatore Generale del Comune di Orco Feglino	26
1.5 Piano Regolatore Generale del Comune di Mallare	28
1.6 Piano Regolatore Generale del Comune di Altare	32
2 PIANI SETTORIALI	33
2.1 Piano energetico ambientale (PEAR)	33
2.2 Pericolosità geomorfologia e idraulica	35
2.3 Aree naturali protette e rete natura 2000	36
2.4 Classificazione acustica	37
3 VINCOLI	39
3.1 Beni culturali e beni paesaggistici vincolati	39
3.2 Vincolo idrogeologico	42

PREMESSA

Il presente Studio individua e analizza i potenziali effetti ambientali derivanti la realizzazione dell’impianto eolico “Cravarezza” sito nel Comune di Calice Ligure.

Il presente Studio è organizzato in tre parti funzionalmente coordinate e integrate:

- **Parte I - Elementi progettuali** – nella quale si individuano e descrivono, sulla base di quanto contenuto nel Progetto dell’Impianto eolico depositato agli atti, tutte le opere e le attività previste in fase di cantiere e in fase di esercizio, con particolare riferimento alle componenti e alle azioni progettuali significative in ordine ai potenziali impatti sull’ambiente ed alla loro mitigazione.
- **Parte II - Riferimenti programmatici** – nella quale si descrivono gli elementi conoscitivi ed analitici utili a inquadrare dell’impianto eolico nel contesto della pianificazione territoriale riferita alla Regione Liguria, alla Provincia di Savona e dei comuni coinvolti in fase di cantiere e esercizio (ovvero i comuni interessati dal progetto e dalle opere ad esso funzionalmente connesse).
- **Parte III - Analisi dello stato di fatto e dei potenziali impatti** – nella quale si espone rende conto dell’inquadramento territoriale e ambientale dell’area d’impianto (incluse le opere connesse), funzionalmente all’individuazione di eventuali ambiti di particolare criticità ovvero di aree sensibili e/o vulnerabili comprese le aree Natura 2000, e alla conseguente analisi dei potenziali impatti derivanti dalla realizzazione ed esercizio del progetto.

Il presente Studio di Impatto ambientale comprende, oltre la Sintesi non tecnica, i seguenti due allegati:

- Allegato Tecnico
- Allegato Cartografico
- Allegato Fotografico

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI

1 PIANI TERRITORIALI

1.1 Piano Territoriale Regionale - Piano Paesaggistico della Regione Liguria

Inquadramento

La legge urbanistica regionale, L.R. 4.9.1997, n. 36 e smi, all'articolo 3 prevede, per la pianificazione territoriale di livello regionale, il Piano Territoriale Regionale (PTR) e il Piano Paesaggistico (PP).

Il PTR è composto, come da articolo 8, dal Quadro descrittivo, dal Documento degli obiettivi, dal Quadro strategico e dal Rapporto preliminare e Rapporto ambientale. Il PTR sostituisce, unifica e aggiorna i piani territoriali di coordinamento regionali approvati ai sensi della L.R. 39/1984.

I livelli di efficacia del PTR sono distinti: nelle linee guida e di indirizzo per la pianificazione territoriale metropolitana, provinciale e comunale e le politiche di settore; nelle prescrizioni che richiedono un adeguamento dei citati piani e che si associano a una disciplina transitoria con immediata prevalenza sulle disposizioni dei piani comunali; nelle prescrizioni e vincoli immediatamente prevalenti e sostitutivi delle previsioni dei citati piani, laddove riguardanti la localizzazione delle infrastrutture per la mobilità, l'approvvigionamento energetico, delle discariche, degli impianti ecologici, tecnologici e speciali, delle strutture della grande distribuzione commerciale, il sistema della portualità commerciale e la localizzazione dei porti turistici, la localizzazione dei servizi di scala regionale.

La Regione Liguria ha approvato, con D.G.R. n. 110 del 18.2.2020, ai sensi della citata legge regionale, il Documento preliminare del Progetto del Piano Territoriale Regionale, costituito dallo Schema di piano (quattro Tavole relative a Idee di Liguria, Liberare l'entroterra, Recuperare la città, Avere cura della costa) e dal Rapporto ambientale preliminare per la procedura di VAS.

La fase di scoping per la VAS del PTR si è conclusa in data 31.6.2020 e sulla base degli esiti della consultazione e delle osservazioni, proposte e contributi si è proceduto con la redazione del Progetto del PTR. In fase di redazione si è svolta una ulteriore consultazione, con due incontri nel maggio 2021, a seguito dei quali sono redatti i seguenti elaborati: Norme del PTR (datate giugno 2021); Fascicoli “Idee di Liguria”, “Liberare l'entroterra”, “Ripensare le città”, “Aver cura della costa”; Rapporto Ambientale e SNT; Studio di incidenza.

Come stabilito dall'articolo 13 della L.R. 36/1997 solo a seguito della notifica (sul BURL e sul sito informatico della regione) della deliberazione di adozione del Progetto di PTR (da parte del Consiglio Regionale) scattano, fino all'approvazione e comunque per un periodo massimo di tre anni, sia il divieto di adottare o approvare piani territoriali e strumenti urbanistici e loro varianti o piani e programmi regionali di settore con parti in contrasto con i contenuti prescrittivi del PTR, sia la sospensione di determinazioni per istanze di permessi di costruire o il divieto di presentare documentazione d'interventi edilizi in contrasto con le prescrizioni.

I contenuti del Piano Paesaggistico, come definito nella L.R. 36/1997, corrispondono a quelli stabiliti dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.lgs 42/2004) e tale Piano deve essere predisposto in elaborazione congiunta con il MiBAC (ora MiC).

La Regione Liguria ha avviato, a seguito della stipula, nell'agosto 2017, di un Protocollo d'intesa con il MiBAC e il Ministero dell'Ambiente, la redazione congiunta del Piano Paesaggistico (PP) esteso a tutto il territorio regionale; al momento, con D.G.R. n. 334 del 18.4.2019, è approvato il Documento preliminare del Progetto di Piano Paesaggistico, formato dallo Schema di Piano e dal Rapporto preliminare per la procedura di VAS (fase di scoping).

Il Documento preliminare non produce effetti, quanto ad applicazione di misure di salvaguardia.

Il Tavolo tecnico per la redazione del PP ha prodotto e messo a disposizione materiali e approfondimenti specifici, definiti come elaborati in corso di validazione, che includono la Relazione di Piano, le Norme di Attuazione, le schede degli Ambiti di paesaggio (datate dicembre 2018) in cui è suddiviso il territorio regionale e il Rapporto Ambientale (datato luglio 2020).

La Regione Liguria, allo stato attuale, è dotata di Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (PTCP), redatto ai sensi della ex Legge 8.8.1985, n. 431, approvato con la D.C.R. n. 6 del 25.2.1990. Il PTCP, come precisato dall'articolo 68 della L.R. 36/1997 e smi, mantiene la sua efficacia fino all'approvazione del Piano Paesaggistico *“limitatamente all’assetto insediativo del livello locale, con le relative norme di attuazione in quanto applicabili”*, secondo quanto aggiunto dalla L.R. 15/2018.

Il vigente PTCP è integrato e modificato con la Variante di salvaguardia della fascia costiera, approvata con la D.C.R. n. 18 del 2.8.2011.

Si precisa che in base al citato art. 68, fino all'approvazione del PTR mantiene validità il vigente Piano Territoriale di Coordinamento della Costa (PTC della Costa) approvato con D.C.R. 29.12.2000, n. 64.

Per quanto attiene al PTCP, come integrato dalla citata Variante, questo è formato dai seguenti elaborati: Relazione Generale; Schede e Tabelle del livello territoriale; Tavole inerenti all'assetto insediativo, all'assetto geomorfologico e all'assetto vegetazionale; Norme Tecniche di Attuazione.

Il PTCP, secondo quanto previsto dall'art. 2 delle Norme di Attuazione, definisce la compatibilità paesaggistico ambientale degli interventi, formulando indicazioni e prescrizioni articolate secondo il livello territoriale e il livello locale, e in rapporto a tre assetti: quello insediativo, quello geomorfologico e quello vegetazionale; sono inoltre previste indicazioni di livello puntuale.

Le indicazioni riguardano il livello territoriale, locale e puntuale; tenendo conto della parte del PTCP che mantiene efficacia, si considerano le ultime due.

Le indicazioni del livello locale (artt. 5 e 6 delle NdA) assumono valore prescrittivo, con riferimento ad alcune categorie d'interventi che incidono sui citati tre assetti, disciplinando gli stessi; tali indicazioni prevalgono immediatamente sulle previsioni degli strumenti urbanistici comunali laddove, rispetto a queste ultime, risultino in tutto o in parte più limitative, sotto il profilo quantitativo e/o dei modi di intervento, delle trasformazioni ammesse.

Le indicazioni del livello puntuale (artt. 7 e 8) non incidono sui regimi normativi e sui gradi di tutela delle singole porzioni del territorio e si configurano quale mera specificazione delle indicazioni di livello locale, con particolare riguardo agli aspetti qualitativi; tali indicazioni sono da definirsi nelle successive fasi del processo di pianificazione paesistica e secondo le modalità con le quali sono definite hanno l'efficacia attribuita, alle stesse, dalla legislazione regionale in materia.

Per quanto attiene alle indicazioni di livello locale, da associare ad alcune individuate componenti del paesaggio, le stesse si distinguono tra quelle dei regimi di Conservazione (CE), Mantenimento (MA), Consolidamento (CO) e Modificabilità (MO) di tipo A e B, e Trasformazione (TRZ), a cui si aggiunge, nel caso dell'assetto insediativo, il regime della Trasformabilità (TR). I regimi normativi da applicare, per i tre assetti, sono individuati nelle rispettive Tavole di Piano, con riferimento a distinte parti del territorio.

Relazioni tra PTCP e opere di progetto

In relazione a quanto disposto dal citato articolo 68 della L.R. 36/1997 e smi, si considera la parte relativa all’assetto insediativo di livello locale in quanto è la sola a mantenere efficacia.

In base all’articolo 5 delle Norme di Attuazione (NdA) del PTCP, le indicazioni relative all’assetto insediativo del livello locale disciplinano gli interventi edilizi o assimilabili, per edifici di ogni genere e destinazione e di manufatti e impianti di qualsivoglia natura e destinazione, nonché delle relative opere complementari.

L’impianto eolico, ovvero gli aerogeneratori e associate piazzole, il tratto di viabilità sul sito d’impianto per l’accesso alle piazzole, il cavidotto interrato nel tratto che si sviluppa seguendo la viabilità d’impianto e nella gran parte di quello che dall’impianto eolico raggiunge la sottostazione elettrica, seguendo sentieri e viabilità esistente (in prevalenza strade vicinali), le aree transitoriamente occupate in fase di cantiere, assumendo a riferimento il livello locale dell’assetto insediativo, ricadono nella categoria ANI “Aree non insediate”, associata al regime normativo MA “Mantenimento”.¹

In base all’articolo 5 delle Norme di Attuazione (NdA) del PTCP, le indicazioni relative all’assetto insediativo del livello locale disciplinano gli interventi edilizi o assimilabili, per edifici di ogni genere e destinazione e di manufatti e impianti di qualsivoglia natura e destinazione, nonché delle relative opere complementari.

Le disposizioni inerenti alla citata categoria e regime normativo sono contenute nell’articolo 52 delle NdA del PTCP, che si riporta nel successivo riquadro.

Regione Liguria – PTCP – Norme – Art. 52 - Indicazioni di livello locale – Assetto Insediativo Disposizioni per le ANI-MA
<p>1. Tale regime si applica nei casi in cui, pur in presenza di valori naturalistici elevati o comunque significativi, si ritiene che modeste alterazioni dell'attuale assetto dei territori non ne compromettano la funzione paesistica e la peculiare qualità ambientale.</p> <p>2. L'obiettivo della disciplina è quello di mantenere sostanzialmente inalterati quei caratteri che definiscono e qualificano la funzione della zona in rapporto al contesto paesistico e di assicurare nel contempo, in termini non pregiudizievoli della qualità dell'ambiente e con particolare riguardo alle esigenze dell'agricoltura, una più ampia fruizione collettiva del territorio, un più efficace sfruttamento delle risorse produttive e una più razionale utilizzazione degli impianti e delle attrezzature eventualmente esistenti.</p> <p>3. Non è pertanto consentito aprire nuove strade di urbanizzazione, ne costruire nuovi edifici, attrezzature ed impianti ad eccezione degli interventi specificamente volti al conseguimento degli obiettivi sopra indicati, purché non alterino in misura paesisticamente percepibile lo stato dei luoghi.</p> <p>3.bis Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nei confronti delle parti di territorio da includersi, mediante apposite leggi regionali, nei sistemi di aree di interesse naturalistico-ambientale, per le quali valgono le disposizioni di cui all'art. 2 delle Norme di attuazione applicabili nelle aree protette costituenti l'allegato B alla l.r. 9.4.1985 n. 16.</p>

In relazione al contenuto delle norme del PTCP si svolgono le seguenti considerazioni.

- Le piazzole degli aerogeneratori, in relazione al comma 1 dell’articolo 52, determinano modifiche dell’attuale copertura del suolo, singolarmente di dimensioni non rilevanti se rapportate all’estensione del bosco presente in forma continua nella fascia di crinale all’interno della quale si collocano e si ritiene non tali da determinare una alterazione strutturale e significativa di tale elemento caratterizzante del paesaggio. In fase di esercizio gli aerogeneratori non causano una riduzione della qualità ambientale, escludendo forme di inquinamento dell’aria, delle acque e del suolo che potrebbero determinare ricadute negative sulla componente forestale e quindi sulle funzioni paesaggistiche attribuibili a quest’ultima.

¹ Si rimanda alla Tavola del PTCP , rappresentata in estratto con sovrapposti gli interventi di progetto, riportata nell’Allegato Cartografico.

- La viabilità per l'accesso alle piazzole, nel primo tratto tra la strada provinciale e l'area della ex base NATO, coincide, per tracciato, con quella già presente a servizio degli aerogeneratori esistenti dell'impianto di Rialto e dell'impianto di Pian dei Corsi (i tre aerogeneratori che si prevede di dismettere) e quindi non si prevedono sostanziali modifiche rispetto allo stato attuale.
- La viabilità di accesso alle piazzole, nel tratto che si sviluppa lungo il crinale principale a nord rispetto alla ex base NATO e fino al Colle di Cravarezza e in quello che segue il sottocrinale di Bric del Pino e Bric dei Campi, riprendendo, in parte, il tracciato di percorsi esistenti, determina una modifica per sottrazione di una fascia boschiva di larghezza corrispondente alla sezione stradale (5,00 m in rettilineo), alle cunette per la raccolta delle acque piovane, alle zone laterali - funzionali al raccordo con gli attuali profili del terreno - che hanno larghezza variabile e che riguardano in particolare i tratti a mezza costa o in trincea. Tale viabilità si può paragonare, per larghezza, a quella della viabilità forestale sterrata già presente con numerosi tratti che si sviluppano all'interno del bosco nelle porzioni di versante sottostanti al crinale; con riguardo a quest'ultima, l'osservazione sul posto (ad esempio quello della strada all'interno della faggeta a fustaia del Melogno, tratto appartenente all'Alta Via) consente di affermare che non si notano situazioni di evidente discontinuità per la macchia boschiva e non si percepiscono alterazioni significative dei connotati paesaggistici dati dalla copertura forestale. L'inserimento della nuova viabilità darà luogo a una fascia aperta con sviluppo continuo lungo lo spartiacque e a un correlato rimodellamento del profilo che si ritiene non siano comunque tali da compromettere la funzione paesaggistica. L'accesso veicolare a tale viabilità, in fase di esercizio, sarà consentito solo ad alcuni mezzi autorizzati e quindi saltuario e tale da non determinare una riduzione della qualità ambientale per forme di inquinamento con effetti sulla vegetazione e quindi, indirettamente, sull'aspetto paesaggistico.
- Il cavidotto sarà realizzato interrato e con tracciato attestato lungo la viabilità di accesso alle piazzole e con un percorso, tra l'impianto eolico e la sottostazione elettrica, che in un primo limitato tratto si sviluppa lungo sentieri esistenti ma per la maggior parte segue il sedime di strade esistenti. La collocazione e la dimensione della fascia interessata, in fase di realizzazione, dallo scavo necessario alla posa dei cavi, nei casi del tratto non in coincidenza con il sedime stradale, non richiedono tagli significativi di individui arborei ma la sola rimozione del sottobosco consentendo il successivo ripristino mediante ricollocazione del terreno e utilizzo di specie erbacee a copertura del suolo; in tale senso si escludono modifiche degli aspetti paesaggistici.
- Le piazzole e gli aerogeneratori, durante tutta la fase di esercizio, non costituiscono ostacolo alla fruizione collettiva del territorio; il perimetro delle piazzole non è delimitato da recinzione e l'area delle stesse resta accessibile. La viabilità di accesso alle piazzole, durante tutta la fase di esercizio dell'impianto, non pregiudica o limita la fruizione pubblica e in particolare quella escursionistica associata all'Alta Via dei Monti Liguri, assicurando la percorribilità di tale itinerario; in tal senso si ritiene rispettato l'obiettivo di cui al comma 2 dell'articolo 52.
- La dismissione dei tre aerogeneratori esistenti e la progettata installazione di sette nuovi aerogeneratori si ritiene essere coerente con l'obiettivo del migliore sfruttamento delle risorse produttive e di una razionale utilizzo di impianti esistenti, come indicato al comma 2 dell'articolo 52, in tale caso quelle eoliche in quanto fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica.
- La viabilità di accesso alle piazzole, in riferimento a quanto indicato al comma 3 dell'articolo 52, non costituisce strada di urbanizzazione, in quanto infrastruttura funzionale alla sola installazione e successiva manutenzione degli aerogeneratori e non comporta modifica della previsione di destinazione d'uso dei suoli nel senso che resta ferma la destinazione agricola; in subordine, si annota che lo stesso comma consente comunque di realizzare impianti funzionali al conseguimento degli obiettivi indicati nello stesso

articolo, rispetto ai quali, come già annotato, si ritiene che, complessivamente, l'impianto eolico non determini situazioni di incoerenza.


- Nella fascia lungo il crinale principale, sempre ricadente nella categoria ANI-MA, sono presenti tre impianti eolici, oltre a quello di Pian dei Corsi per il quale si prevede la dismissione dei tre aerogeneratori ora presenti, situazione che, indirettamente, conferma la fattibilità rispetto alla disciplina di cui all'articolo 52.
- La norma riguardante la viabilità interpodereale (art. 81bis delle Nda) stabilisce che possono essere realizzate le relative opere *“nel rispetto dei valori paesistico-ambientali e in ogni parte del territorio purché non assoggettata al regime normativo di CONSERVAZIONE in relazione a qualsivoglia assetto”* con la precisazione che per le ANI-MA, in relazione a qualsivoglia assetto, si applica quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 52.

Le “indicazioni propositive”, relative al Livello locale, sono identificate dal PTCP tramite simboli riportati sulle Tavole dell'Assetto insediativo; nell'area in esame è identificato un “Itinerario Escursionistico” (IE1) associato alla viabilità che si sviluppa, in parte, lungo il crinale principale, dal Colle di Melogno al Bric Chioggia, in parte al di sotto di questo, seguendo prima un tratto della SP 23 e poi la strada sterrata che raggiunge Colla San Giacomo.

Gli Itinerari Escursionistici, come definito alla lettera h), comma 2, dell'articolo 30 delle Nda, sono *“percorsi pedonali inseriti nella rete principale dei grandi itinerari storici di attraversamento della regione, opportunamente segnalati ed attrezzati, (...) nonché dotati di punti di appoggio in corrispondenza dei luoghi più accessibili o di maggior afflusso previsto”*. La disciplina precisa che, qualora le indicazioni coincidano con situazioni in atto, le stesse si devono intendere come *“preordinate a consentire l'integrazione ed il completamento delle attrezzature esistenti”*. In merito a tale indicazione, nella Scheda dell'Ambito Territoriale n. 42, indirettamente, si richiama la *“proposta di valorizzazione itineraria concernente la percorrenza storico-etnografica orientata in direzione dello spartiacque tirrenico (Alta Via)”*.

Per quanto attiene al percorso dell'Alta Via dei Monti Liguri (AV), il tracciato principale originario, come descritto nelle schede predisposte dall'Associazione AVML, coincide con quello che, dopo il valico conosciuto come Fossa del Lupo, si stacca dal crinale e percorre prima un breve tratto della strada provinciale che scende a Carbuta e Calice Ligure e poi la strada forestale che si sviluppa sul versante sud di Bric Borro e Bric Praboè e risale in quota presso la Colla di Cravarezza, raggiungendo quindi la Colla di San Giacomo; la variante della AVML, consolidata nel 2009, invece, riprende il percorso proposto come “Sentiero delle Terre Alte” (TA) che, dopo la Cappella di Madonna della Neve, continua a seguire il crinale, passando di fianco agli esistenti impianti eolici, toccando il Pian dei Corsi, la Colla di Cravarezza e il Bric Praboè, fino a giungere alla Colla di San Giacomo.

La Guida dell'Alta Via dei Monti Liguri, delle edizioni Galata srl (prodotta in collaborazione con la Regione Liguria, l'Agenzia regionale In Liguria, l'ente Natura Protetta nel Savonese, l'Associazione Alta Via dei Monti Liguri e il CAI), contiene cartine orientative del percorso in cui si riporta, con tratto continuo, il citato itinerario di crinale, distinto come variante dell'Alta Via, e con linea tratteggiata, pur indicandolo come “percorso Alta Via”, quello situato a mezza costa. Nella descrizione del percorso si annota la presenza della “fattoria eolica” di Pian dei Corsi.



Sulle tavole del PTC della provincia di Savona il percorso dell’AVML corrisponde a quello prima descritto.

Nella recente Carta “Alpi Liguri e Finalese”, edita come allegato a Montagne n. 109/2021, il percorso della AVML coincide con quello della strada provinciale nel tratto a est di Maddonna della Neve che scende verso Carbuta e con quello della citata strada forestale che ha origine dalla stessa provinciale, a valle del Ricovero.

La variante del percorso principale, con recupero del tracciato lungo il crinale, attesta, indirettamente, la compatibilità tra presenza degli aerogeneratori (quelli di Rialto e quelli di Pian dei Corsi, i secondi di prevista dismissione) e percorso escursionistico; la prevista realizzazione della viabilità di accesso alle piazzole, come già osservato, non impedisce o limita la successiva fruizione pubblica.

La stazione elettrica di Terna e la sottostazione elettrica utente, ubicate in territorio del comune di Mallare, e l’ultimo tratto del cavidotto interrato che si sviluppa seguendo la viabilità esistente (strada vicinale Altare-Tagliate e SP5) ricadono in una zona associata alla categoria IS–MO B, quella degli Insediamenti Sparsi con regime di Modificabilità di tipo B.

Le disposizioni inerenti alla citata categoria e regime normativo sono contenute nell’articolo 50 delle NdA del PTCP, che si riporta nel successivo riquadro.

Regione Liguria – PTCP –Norme – Art. 50 - Indicazioni di livello locale – Assetto Insediativo
Disposizioni per le IS-MO B
<p>1. Tale regime si applica nei casi in cui il carattere sparso dell’insediamento, sia in ragione dei valori intrinseci in esso presenti, sia in relazione con l’assetto più complessivo dei territori, non costituisce un valore meritevole di tutela.</p> <p>2. L’obiettivo della disciplina è quello di non contrastare tendenze evolutive che possano dare luogo ad un assetto più strutturato della zona, compatibile con una sua corretta configurazione paesistica e funzionale ad una più efficiente gestione delle risorse.</p> <p>3. Sono pertanto consentiti quegli interventi che, sulla base di uno Studio Organico d’Insieme, determinano l’evoluzione verso un insediamento a carattere diffuso.</p>

In relazione al contenuto delle norme del PTCP si svolgono le seguenti considerazioni.

- Le aree appartenenti a tale categoria non presentano, come riportato nel comma 1 dell’articolo 50, valori meritevoli di tutela con riguardo sia ai caratteri dell’insediamento, sia all’assetto territoriale complessivo; nel caso specifico si tratta di una zona prevalentemente a prato e incolta con soprassuolo composto da vegetazione di tipo erbaceo, in parte sottostante ai conduttori elettrici della linea aerea ad alta tensione, collocata a lato della fascia di vegetazione riparia associata alle sponde del torrente Bormida di Mallare.
- La disciplina non intende contrastare trasformazioni verso assetti maggiormente strutturati e non esclude la possibilità di realizzare nuovi interventi, condizionando gli stessi alla predisposizione di uno studio organico d’insieme, quest’ultimo definito dall’articolo 32 delle stesse norme del PTCP come “preordinato

a garantire il maggior rispetto possibile dei valori paesaggistici” attraverso la valutazione sotto il profilo dei caratteri linguistici e/o tipologici assunti come riferimento, delle interferenze con le visuali panoramiche e dell'impatto con i valori paesaggistici, delle connessioni con l'intorno immediato.

- Il cavidotto interrato, considerando la collocazione sottostante alla viabilità esistente, non determina modifiche permanenti dello stato dei luoghi e delle funzioni d'uso del territorio.

1.2 Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Savona

Inquadramento

Il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) è strumento di pianificazione di livello provinciale previsto dall'articolo 4 della L.R. 4.9.1997, n. 36 e smi ed è definito, nei contenuti, dall'articolo 17 della stessa legge regionale che elenca i seguenti elaborati costitutivi: descrizione fondativa del territorio provinciale; documento degli obiettivi; struttura del piano; rapporto preliminare e rapporto ambientale.

Le previsioni del PTC hanno un differente grado di efficacia e sono distinte, come da articolo 21 della L.R. 36/1997, in: previsioni di indirizzo e di coordinamento per la formazione dei PUC, anche a contenuto propositivo, il cui mancato recepimento, totale o parziale, comporta l'obbligo di specificarne la motivazione; prescrizioni che demandano ai comuni l'adeguamento dei rispettivi piani a specifiche indicazioni che il PTC deve contenere, corredate di apposita disciplina transitoria avente contenuti pertinenti alla scala comunale ed operante fino al loro adeguamento, avente immediata prevalenza sulle diverse previsioni dei piani comunali; prescrizioni attinenti alle opere pubbliche e di interesse pubblico di competenza provinciale che hanno prevalenza immediata sulle corrispondenti previsioni e prescrizioni dei PUC.

La Provincia di Savona è dotata di Piano Territoriale di Coordinamento, redatto ai sensi della L.R. 36/1997, approvato con la D.C.P. n. 42 del 28.7.2005.

Il PTC è costituito dai seguenti elaborati: Descrizione Fondativa – Rapporto di Sintesi, che contiene una serie di tavole e rappresentazioni grafiche; Documento degli Obiettivi, Struttura del Piano, con le Tavole dei cinque Progetti Integrati; Norme; documenti della VAS che comprendono anche le tavole dello studio di sostenibilità ambientale distinte tra quelle dell'assetto ambientale (SAA), dell'assetto paesistico (SAP) e dell'assetto idrogeologico (SAI).

Il PTC, come precisato nelle Norme dello stesso Piano (art. 1), costituisce atto di programmazione territoriale di livello provinciale e di definizione degli indirizzi strategici per le politiche e le scelte di pianificazione territoriale, paesistico ambientale e urbanistica di rilevanza sovracomunale; tale Piano, che riguarda l'intero territorio provinciale, *“persegue finalità di valorizzazione paesistica, di tutela dell'ambiente, di supporto allo sviluppo economico e all'identità culturale e sociale propria di ciascun ambito territoriale, di miglioramento del sistema insediativo ed infrastrutturale, tale da garantire uno sviluppo sostenibile del territorio”*. Il Piano, inoltre, costituisce strumento di coordinamento e di raccordo dei Piani di settore di competenza provinciale (art. 12) e recepisce gli indirizzi della pianificazione e programmazione regionale, in particolare approfondendo o specificando le scelte contenute nel PTR, oppure, nel caso in cui questo ultimo non fosse ancora approvato, informando i propri contenuti agli indirizzi concordati in fase di formazione del PTR (art. 13). Il PTC, come stabilito all'articolo 14 delle Norme, è strumento di indirizzo e coordinamento per la pianificazione urbanistica comunale, sia di livello generale che di livello attuativo; gli strumenti di pianificazione comunale provvedono ad attuare, specificare e approfondire i contenuti e le disposizioni del PTC nei termini, anche temporali, stabiliti dalle Norme dello stesso PTC o dalle leggi regionali.

La Descrizione fondativa (art. 4), di analisi e sintesi degli aspetti territoriale e di indicazione delle peculiarità determina la distinzione in quattro ambiti territoriali omogenei, quelli del Savonese, Bormide, Finalese e Albenganese.

Gli obiettivi pianificatori (art. 5), codificati nel Documento degli Obiettivi, sono intesi come indirizzi per l'organizzazione del territorio provinciale e costituiscono riferimento per gli atti di programmazione e di pianificazione della Provincia e anche per gli strumenti urbanistici comunali; tali obiettivi hanno, in via generale, valore di orientamento, con efficacia propositiva nei confronti della pianificazione comunale, ai sensi dell'articolo 8 delle stesse Norme del PTC, salve diverse specifiche previsioni contenute nel Piano.

I Progetti Integrati (art. 7) sono quelli che danno operatività ai contenuti e agli obiettivi del PTC; tali progetti sono restituiti tramite Rappresentazioni Cartografiche (Tavole) e Schede di Coordinamento. Le Tavole individuano le risorse del territorio e della progettualità interessate dal Progetto Integrato, che concorrono alla sua realizzazione. Le Schede evidenziano gli aspetti inerenti alla gestione, presente e futura, degli interventi e indicano le condizioni di realizzabilità, sostenibilità e priorità degli stessi, gli eventuali elementi di conflittualità presenti nel Progetto Integrato ed ancora i soggetti responsabili del coordinamento.

Per quanto attiene alle Tavole dei Progetti Integrati, indicate anche come Tavole di Piano, si tratta delle seguenti:

- la Tav. 1, che riguarda la connessione logistica della Valbormida con la piattaforma dei porti di Savona-Vado e la riorganizzazione del comparto energetico;
- la Tav. 2, che riguarda l'integrazione del porto con le città di Savona e Vado Ligure, la riqualificazione del litorale e del fronte mare nel Savonese, l'innovazione del sistema turistico costiero, le infrastrutture per la mobilità e i trasporti;
- la Tav. 3a e 3b, che riguarda l'innovazione dell'offerta turistica costiera e integrazione con l'entroterra, la Città turistica del Finalese – Alassio e Baie del sole, la riorganizzazione insediativi della Piana di Alberga, le infrastrutture per la mobilità e i trasporti;
- la Tav. 4, che riguarda la costruzione delle città delle Bormide;
- la Tav. 5, che riguarda l'innovazione rurale, il patrimonio culturale, l'accoglienza e la fruizione, la nuova imprenditorialità, i sistemi protetti e le nuove aree protette provinciali, la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Relazione tra PTC e interventi di progetto

L'articolo 5 delle Norme del PTC precisa che *“gli obiettivi pianificatori provinciali codificati nel Documento degli Obiettivi, delineano gli indirizzi per l'organizzazione del territorio provinciale”* e che questi vanno a definire diversi aspetti tra i quali, la riorganizzazione del comparto energetico (includendo la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e la produzione di energia da fonti rinnovabili) e la valorizzazione del paesaggio (con comunità e culture locali e manutenzione del territorio). Tali obiettivi, come indicato al comma 6 del citato articolo hanno valore di orientamento ad efficacia propositiva nei confronti della pianificazione comunale.

Gli Obiettivi Strategici del PTC che riguardano il territorio di Calice Ligure e di Orco Feglino, in base alla lettura delle tavole “La geografia degli obiettivi della pianificazione provinciale”, inserite nella Sezione Prima - Il sistema degli obiettivi del “Documento degli Obiettivi e Struttura di Piano”, corrispondono a quelli distinti con i numeri 2, 9, 10, 11 e 14. Tali obiettivi, di fatto, si applicano all'intero territorio provinciale.

Gli Obiettivi Strategici del PTC che riguardano la porzione settentrionale del territorio di Mallare, dove si prevede di collocare la sottostazione elettrica, anche in tale caso sono quelli distinti con i numeri 2, 9, 10, 11 e 14 che, di fatto, riguardano tutto il territorio provinciale.

Per ognuno dei citati obiettivi si riportano, nei riquadri, gli stralci d’interesse, con riferimento all’ubicazione e alle caratteristiche del progetto.

Provincia di Savona – PTC – Obiettivo 2 “La riorganizzazione del comparto energetico”	
a.	Sviluppare azioni di programmazione e di pianificazione territoriale in campo energetico che abbiano come risultato principale il contenimento delle emissioni inquinanti in riferimento alle risoluzioni adottate in occasione del Protocollo di Kyoto ed alle indicazioni contenute nel Piano Energetico Ambientale della Regione Liguria (PEARL).
b.	Superare le politiche settoriali in campo energetico.
c.	Aumentare l’efficienza energetica degli impianti e delle reti di distribuzione dell’energia.
d.	Raggiungere il 7% del fabbisogno energetico da fonti rinnovabili attraverso la promozione della domanda di energia termica di origine solare, la valorizzazione energetica delle biomasse, delle risorse eoliche, idriche e dei rifiuti.
e.	(..)
f.	(..).
g.	(..)
h.	(..)
i.	Individuare opportune aree campione sul territorio provinciale idonee per la valorizzazione energetica delle biomasse boschive, per la termovalorizzazione dei rifiuti solidi urbani, per la promozione del solare termico, per il risparmio energetico nel settore produttivo, residenziale ed anche dell’autoproduzione in aree industriali ecologicamente attrezzate.
j.	(..).
k.	(..).
l.	(..).
m.	Evidenziare nell’entroterra della Provincia di Savona, aree con potenzialità eoliche localizzate in corrispondenza di crinali e rilievi montuosi nel rispetto delle condizioni definite dalla D.G.R. 964/01.
n.	(..)

In merito all’obiettivo 2 si annota quanto segue.

- Il nuovo impianto eolico e la correlata sottostazione elettrica rispondono alle finalità: di riduzione delle emissioni climalteranti; di aumento dell’efficienza energetica degli impianti, in tale caso nel senso di una maggiore capacità di sfruttare la risorsa eolica incrementando la produttività grazie alla dismissione di tre aerogeneratori e all’installazione di sette di nuova generazione maggiormente performanti; di incremento della copertura dei fabbisogni energetici da FER; di migliore utilizzo dell’area con potenzialità eolica coincidente con quella di crinale dell’entroterra finalese.

In merito all’obiettivo 9, riportato nel successivo riquadro, si annota quanto segue.

- Il nuovo impianto eolico, considerando l’entità dei singoli interventi e l’incidenza delle superfici interessate dalla trasformazione rispetto all’estensione della faggeta nella fascia di crinale, non comporta una ricaduta significativa quanto a riduzione delle funzioni ecologiche e ricreative associabili al bosco; come già osservato, la realizzazione della viabilità di accesso alle piazzole, in fase di esercizio, non costituisce impedimento alla fruizione escursionistica lungo l’itinerario di crinale dell’Alta Via dei Monti Liguri e non riduce la funzione ricreativa.
- L’impianto eolico non coinvolge aree agricole coltivate e tantomeno elementi tipici dell’uso agricolo del territorio (terrazzamenti e muretti a secco) e non limita l’esercizio delle attività legate alla silvicoltura o più in generale alla gestione sostenibile del bosco; allo stesso modo non è di ostacolo ad una integrazione tra attività agricola e turismo, escludendo ricadute negative sul transito escursionistico lungo l’Alta Via.
- La realizzazione della sottostazione elettrica utente riguarda un’area non coltivata e non interessata dalla presenza del bosco; l’area della stazione elettrica di Terna in parte coinvolge il margine esterno della fascia con vegetazione riparia presente a lato della sponda destra del Torrente Bormida di Mallare.

- L’area di ubicazione dell’impianto eolico e della sottostazione elettrica non riguarda siti da bonificare o in situazioni di degrado per attività estrattive o dissesti che richiedono interventi di recupero ambientale e paesaggistico.

Provincia di Savona – PTC – Obiettivo 9 “La valorizzazione del paesaggio”	
a.	Stabilire le misure per un “progetto di paesaggio” che si articoli per sistemi locali valorizzando gli elementi di identità che configurano un territorio e lo distinguono dagli altri, per contrastare la sua banalizzazione. Tale politica deve altresì contribuire a garantire le necessarie superfici libere per l’agricoltura, per i biotopi naturali e per il bosco, così che siano al contempo preservate le loro funzioni ecologiche e ricreative.
b.	(..)
c.	(..)
d.	Mantenere gli spazi coltivati, promuovere lo sviluppo delle attività agricole, zootecniche, forestali, sostenere la figura dell’imprenditore agricolo così come prevista dal Decreto Legislativo 18/05/2001 n. 228. Sostenere la multifunzionalità dell’attività agricola. In sostanza una nuova concezione qualificata dell’agricoltura secondo la quale questa è sede non solo della produzione di beni agricoli ed alimentari, ma di una ben più ampia offerta di opportunità e servizi territoriali e sociali che, come tali, possono divenire oggetto di intervento pubblico e fonte di reddito per gli agricoltori. Tutto ciò può essere utile a preservare le componenti naturali e culturali del paesaggio promuovendo il presidio ambientale e la sostenibilità degli interventi di trasformazione agraria.
e.	(..)
f.	Conservare la risorsa “paesaggio rurale” per un’integrazione tra produzione agricola e turismo mediante: <ul style="list-style-type: none"> la promozione delle strutture per la ricerca, la formazione e l’informazione legata all’agricoltura nonché la certificazione di qualità; la redazione dei Piani di assestamento forestale, sia promossi dall’Ente pubblico che da soggetti privati, tenendo comunque presente la caratterizzazione e la differenziazione dei luoghi e delle tipologie di bosco; il mantenimento e la ristrutturazione dei muretti a secco in quanto una delle peculiarità del paesaggio agrario ligure sono i terrazzamenti di grande valore storico e di grande importanza per la difesa del suolo.
g.	Riqualificare e bonificare, con interventi di sistemazione paesistico-ambientale, le aree degradate per la presenza di cave o di fenomeni di dissesto

Provincia di Savona – PTC – Obiettivo 10	
“L’innovazione rurale, patrimoniale, culturale, accoglienza e fruizione, nuova imprenditorialità”	
a.	Sviluppare il ruolo turistico dell’entroterra che risulta ancora estremamente debole con specifici progetti di promozione turistica delle parti più interessanti del territorio provinciale anche in relazione alla crescente domanda di turismo rurale.
b.	Promuovere i luoghi “storici” del turismo rurale (Calizzano, Sassello), attraverso il coordinamento con le comunità ed i soggetti già operanti (GAL Bormide, Comunità Montane ed Ente Parco del Beigua).
c.	Promuovere la costituzione di sistemi integrati di offerta ambientale come opportunità per la valorizzazione turistica delle aree protette avviando specifici progetti di promozione e di animazione.
d.	(..)
e.	(..)
f.	(..)
g.	(..).

Con riguardo all’obiettivo 10 si annota quanto segue.

- La presenza degli impianti eolici lungo il crinale non risulta essere un fattore di impedimento allo sviluppo turistico dell’entroterra finalese e alla sua frequentazione ed anzi costituisce elemento promozionale, da parte di alcune amministrazioni comunali, di una immagine di qualità ambientale del territorio correlata all’impegno per la produzione energetica da fonti rinnovabili. La realizzazione del nuovo impianto può essere accompagnata dall’installazione di pannelli descrittivi delle valenze ambientali, paesaggistiche e

storiche del luogo e di approfondimento sugli aspetti che legano energia e cambiamento climatico, anche al fine di creare un itinerario tematico.

Provincia di Savona – PTC – Obiettivo 11 “La costruzione del sistema delle aree protette e della rete ecologica”
<p>a. Salvaguardare l’ambiente di vita animale e vegetale per il maggior numero possibile di comunità (biocenosi) e quindi per tutte le specie animali e vegetali che le compongono.</p> <p>b. Conservare le testimonianze che consentono la lettura e lo studio del paesaggio naturale e la sua evoluzione.</p> <p>c. Ripristinare e prevenire gli effetti negativi e coordinare le attività di incidenza territoriale con gli interessi della protezione della natura.</p> <p>d. Avviare le strategie di promozione e valorizzazione delle aree protette provinciali così come individuate nel vigente Piano Provinciale delle Aree Protette e dei Sistemi Ambientali in sinergia con l’Azienda di Promozione Turistica, l’Ente Parco del Beigua ed altre associazioni di categoria interessate.</p> <p>e. Avviare i progetti per la promozione turistica e la fruizione ricreativa delle aree protette.</p> <p>f. Mantenere elevata la biodiversità, in quanto indice di una buona gestione del territorio, anche attraverso la creazione di una rete ecologica che favorisca la comunicazione fra gli ecosistemi.</p> <p>g. Definire il quadro conoscitivo della distribuzione dei siti di interesse geologico-geomorfologico dell’intero territorio provinciale, attraverso un censimento dei “geotopi”, evitando, ove non previsto, la realizzazione di nuove strutture ed infrastrutture portuali (porti, approdi nautici, moli, pennelli).</p> <p>h. Aderire all’avvio, da parte della Regione Liguria, delle procedure per la realizzazione del Parco Regionale del Finale</p>

In merito all’obiettivo 11 si annota quanto segue.

- I siti di ubicazione del nuovo impianto eolico e della sottostazione elettrica non ricadono in aree protette nazionali o regionali istituite e in siti appartenenti alla Rete Natura 2000; si annota, con riguardo a quanto riportato nelle tavole del PTCP, che la piazzola dell’aerogeneratore 6 si colloca a margine del perimetro della zona distinta come 13 VA - RB Monte Mao e che all’interno di tale zona ricade un breve tratto del cavidotto interrato che si sviluppa seguendo percorsi e strade esistenti (strada vicinale di Monte Alto) con una soluzione realizzativa che non comporta ricadute per la componente vegetazionale e che consente il ripristino dello stato dei luoghi.
- Per quanto attiene agli aspetti correlati alla biodiversità e alle connessioni ecologiche si rimanda alle considerazioni riportate nei paragrafi del presente studio che trattano, specificatamente, tali profili.

Provincia di Savona – PTC – Obiettivo 14 “La promozione delle condizioni di sicurezza territoriale”
<p>Obiettivi connessi con la difesa del suolo</p> <p>a. Tutelare la salute e l’incolumità dei cittadini, e salvaguardare le condizioni di sicurezza delle attività antropiche nelle aree già oggi insediate e che ricadono entro zone in cui sussistono pericoli naturali (inondazione, frane, rischio sismico).</p> <p>b. (..)</p> <p>c. Predisporre i necessari provvedimenti pianificatori per evitare l’inadeguato uso del suolo in tali zone.</p> <p>d. Attuare le indicazioni, le prescrizioni dei Piani di Bacino e gli interventi di risanamento e prevenzione previsti.</p> <p>e. (..)</p> <p>f. (..).</p> <p>g. (..)</p> <p>h. (..).</p>

Provincia di Savona – PTC – Obiettivo 14 “La promozione delle condizioni di sicurezza territoriale”
<p>Obiettivi connessi con il rischio sismico</p> <p>a. Verificare che siano svolte indagini geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche in sede di formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi per i Comuni soggetti a rischio sismico e che tali indagini siano integrate con le “mappe di rischio” di cui alla Legge Regionale n. 29/ 83.</p> <p>b. (..)</p> <p>c. (..)</p> <p>d. (..)</p> <p>Obiettivi connessi con il rischio industriale</p> <p>(..)</p>

Con riguardo all’obiettivo 14 si annota quanto segue.

- L’impianto eolico può determinare ricadute per la salute umana correlate all’esposizione permanente ai campi elettromagnetici prodotti dai generatori eolici, dalla linea elettrica di connessione tra gli aerogeneratori e la sottostazione elettrica utente, degli impianti presenti nella sottostazione elettrica utente e nella stazione elettrica Terna, ubicate a lato di esistente elettrodotto aereo. Si rimanda, per approfondimenti, a quanto contenuto nel documento di progetto R12 Relazione sui campi elettromagnetici nel quale, comunque, in conclusione si afferma che per tutte le sorgenti di campi elettromagnetici individuate, le emissioni risultano essere al di sotto dei limiti imposti dalla vigente normativa.
- L’impianto eolico può determinare ricadute per la salute umana correlate all’esposizione permanente al rumore; si rimanda alle considerazioni riportate nei paragrafi del presente studio inerenti a tale aspetto.
- In generale, per quanto attiene alle possibili ricadute per la popolazione, si rimanda a quanto contenuto nell’elaborato di progetto R15 Relazione sull’analisi di possibili incidenti.

I Progetti Integrati sono definiti nell’articolo 7 delle Norme del PTC come quelli che “contengono il disegno di organizzazione del territorio provinciale per ambiti strategici e l’individuazione delle risorse territoriali e delle progettualità che concorrono alla loro realizzazione” e come “strumento operativo per l’attuazione degli obiettivi pianificatori provinciali”. I Progetti Integrati, in numero di cinque, sono costituiti dalle Rappresentazioni Grafiche (Tavole di Piano) e dalle Schede di Coordinamento.


Le aree di ubicazione dell’impianto eolico e della sottostazione elettrica utente e stazione elettrica Terna ricadono all’interno del solo Progetto Integrato PI 5, che riguarda l’intero territorio provinciale e definisce la suddivisione secondo Unità di paesaggio.

Le Tavole dei Progetti integrati, oltre alla delimitazione degli stessi, riportano le diverse categorie delle “risorse territoriali e ambientali e delle “risorse della progettualità” che, in alcuni casi, riguardano l’area di ubicazione dell’impianto eolico e/o della sottostazione e stazione elettrica. In particolare, si considerano le seguenti Tavole di Piano: Tavola PI 3 “Progetto integrato per l’innovazione dell’offerta turistica costiera e integrazione con l’entroterra”, Tavola PI4 “Progetto integrato per la costruzione della Città delle Bormide” e Tavola PI 5 “Progetto Integrato per l’innovazione rurale, il patrimonio culturale, l’accoglienza e la fruizione, la nuova imprenditorialità - I sistemi ambientali e le nuove aree protette provinciali - La produzione di energia da biomasse”.

Nella Tavola PI 3 sono individuate le seguenti categorie che interessano l’area di ubicazione dell’impianto eolico di progetto (aerogeneratori, piazzole e viabilità d’impianto e una parte del cavidotto interrato):

- C2, “Generatore eolico Pian dei Corsi”, facente parte delle “Risorse di progettualità” distinte come C “Gli interventi per la riduzione dei carichi ambientali”, contraddistinta da un simbolo posizionato in corrispondenza di Pian dei Corsi, dove si trovano i tre aerogeneratori che si prevede di dismettere;
- “Territorio a prevalente connotazione naturale”, appartenente alle “Risorse del territorio e dell’ambiente”, che riguarda la fascia lungo il crinale principale e i versanti sottostanti a questo.

Per entrambe le citate categorie non si riscontra la definizione di una specifica disciplina nella Sezione Quarta – Norme, del PTC.



Si annotano, inoltre, le seguenti altre categorie presenti nell’area circostante a quella di ubicazione dell’impianto eolico di progetto: “Area protetta provinciale” (distinta come 13 VA - RB Monte Mao) situata a nord-est di Bric del Borro, come già evidenziato interessata per un tratto del cavidotto interrato che si sviluppa con tracciato in coincidenza con tracciati e strade minori sterrate esistenti; percorso della “Alta Via dei Monti Liguri” (che in tale tratto combacia con la SP 23 e con una pista sterrata che raggiunge la Colla S. Giacomo); due “manufatti


emergenti” in località Colla di S. Giacomo; “viabilità provinciale di media cornice”, corrispondente alla strada Calice – Carbuta – Melogno.

Nella Tavola PI 4 è individuata la seguente categoria che interessa l’area di ubicazione della sottostazione elettrica utente e della stazione elettrica Terna:

- “Parco urbano fluviale delle Bormide”, che rientra nelle “Risorse Territoriali e Ambientali”.

Il Parco territoriale – fluviale delle Bormide è citato, alla lettera d) del punto 6 “La costruzione della Città delle Bormide” di cui alla Sezione Prima “Il Sistema degli Obiettivi” del PTC, con riguardo al miglioramento della qualità urbana *“soprattutto in termini di riqualificazione del sistema degli spazi pubblici e dei servizi, inteso come collegamento–integrazione delle emergenze storico architettoniche e dei parchi urbani”* mediante, appunto, il parco urbano fluviale delle Bormide.

Per tale Parco non si riscontra la definizione di una specifica disciplina nella Sezione Quarta – Norme, del PTC.




Con riguardo alla citata indicazione relativa al Parco si evidenzia quanto segue.

- L’area di prevista ubicazione dalla sottostazione elettrica utente e della stazione elettrica Terna di progetto non riguarda un ambito urbano o spazi pubblici e di servizi ma una zona agricola in stato di abbandono a lato di quella interessata dal passaggio aereo di elettrodotto esistente.

Nella Tavola PI 5 sono identificati e delimitati gli Ambiti territoriali e le Unità di paesaggio:

- il sito di ubicazione dell’impianto eolico, nel tratto lungo il crinale principale, ricade a cavallo tra l’Ambito territoriale PI 5 FI – Unità di paesaggio FI 5 “L’Entroterra Finalese” (che include il territorio comunale di Orco Feglino e la gran parte del territorio comunale di Calice Ligure) e l’Ambito territoriale PI 5 VB – Unità di paesaggio VB2 “Paesaggio delle Bormide di Pallare e Mallare” (che include la porzione settentrionale del territorio comunale di Calice Ligure);
- il sito di ubicazione dell’impianto eolico, nel tratto lungo il sottocrinale, il cavidotto interrato e la zona di ubicazione della sottostazione elettrica utente e della stazione elettrica Terna ricadono nell’Ambito territoriale PI 5 VB – Unità di paesaggio VB2 “Paesaggio delle Bormide di Pallare e Mallare” che interessa i versanti del bacino del Bormida in territorio di calice Ligure e l’intero territorio comunale di Mallare.

Sulla Tavola PI 5 sono inoltre riportate le già citate categorie presenti nella Tavola PI 3 e in particolare quella che riguarda una porzione dell’area di ubicazione dell’impianto eolico di progetto, indicata come “impianto per la produzione di energie alternative”, in località Pian dei Corsi, e quella all’interno della quale ricade l’area della sottostazione elettrica e della stazione elettrica di progetto, indicata come “parco urbano della città delle Bormide”.



Nella Tavola PI 5 sono riportate “indicazioni di sostenibilità” derivanti dalla VAS tra le quali la seguente. “riduzione delle emissioni in atmosfera attraverso la produzione di energia da fonti rinnovabili: (...) e realizzazione di centrali ad energia eolica previa necessaria verifica di fattibilità secondo i criteri e le direttive di settore relative all’idoneità dei siti (D.G.R. n. 966 del 5.9.2002) nonché la specifica considerazione delle aree Protette Provinciali”.

In merito a tale indicazione si evidenzia quanto segue.

- L’impianto eolico di progetto è ovviamente coerente in quanto funzionale a perseguire l’obiettivo di incremento del ricorso alle FER e correlata riduzione delle emissioni inquinanti per la produzione di energia e in aggiunta l’impianto non ricade in aree protette nazionali, regionali e in siti appartenenti alla rete Natura 2000 mentre per quanto attiene alle aree protette provinciali, con riguardo a quella delle Rocche Bianche, si annota che la piazzola dell’aerogeneratore 6 si posiziona a ridosso del confine e che all’interno di tale ricade un breve tratto del cavidotto interrato che segue tracciati e strade sterrate esistenti non determinando modifiche permanenti della componente vegetazionale.

Le Unità di Paesaggio, come riportato al comma 3, dell’articolo 11 delle Norme (Sezione Quarta del Tomo II del PTC) sono *“parti del territorio omogenee dal punto di vista delle qualità paesaggistiche ed ambientali, suscettibili di essere destinatarie di azioni specifiche di tutela per la valorizzazione del patrimonio paesistico esistente e per la riqualificazione e fruizione dello stesso”*.

Le azioni sono esplicitate in forma di indicazioni di Piano riportate nella stessa Tavola 5; si riprendono nei successivi riquadri, le indicazioni riguardanti le UdP interessate dal progetto.

Provincia di Savona – PTC – Unità di paesaggio VB2 “Paesaggio delle Bormide di Pallare e Mallare” – Indicazioni di Piano
<ul style="list-style-type: none"> • Recupero del patrimonio rurale, delle cascine e mantenimento delle colture e dell’assetto agricolo; • Gestione economica del bosco; • Produzione di energia da fonti rinnovabili (biomasse); • Miglioramento della qualità del patrimonio forestale in relazione all’assetto idrogeologico; • Promozione di impianti per energia eolica; • Valorizzazione patrimoni dell’archeologica industriale; • Promozione, recupero e rifunzionalizzazione degli impianti idroelettrici esistenti.

Con riguardo alle indicazioni per la UdP VB2, si evidenzia quanto segue.

- La promozione di impianti per energia eolica è espressamente citata e quindi il progetto di realizzazione del nuovo impianto eolico e delle opere connesse è coerente con le indicazioni del PTC; in aggiunta si evidenzia che gli interventi e manufatti di progetto non incidono sull’assetto agricolo e non sottraggono zone coltivate e che a fronte di una relativamente contenuta occupazione di soprassuolo boscato non viene impedita o limitata la gestione forestale o l’attuazione di azioni di miglioramento qualitativo del bosco, anche in funzione di difesa idrogeologica.

Con riguardo alle indicazioni per la UdP FI 5, riportate nel successivo riquadro, si evidenzia quanto segue.

- Il sito di ubicazione dell’impianto eolico non riguarda e non è contiguo ad aree terrazzate o con coltivazione a ulivi o vite, alla zona della costa-altipiano e dell’ambiente carsico, ad emergenze architettoniche o percorsi storici è incide in misura contenuta sul bosco con sottrazioni che si ritiene non sono tali da modificare strutturalmente o alterare percettivamente il paesaggio di crinale.

Provincia di Savona – PTC – Unità di paesaggio FI 5 “L’entroterra finalese” – Indicazioni di Piano
<ul style="list-style-type: none"> • Recupero identità ed immagine dei luoghi: percorsi storico etnografici del sistema carsico, nuclei di matrice rurale ed emergenze architettoniche; • Potenziamento del turismo rurale e fruizione delle risorse ambientali, con recupero di manufatti e ampliamenti per residenze o strutture di accoglienza, anche con funzione di presidio; • Creazione delle relazioni con Bormide ed Alta Via da Rialto, Calice ed Orco Feglino; • Valorizzazione delle porzioni di paesaggio rurale di pregio ambientale caratterizzato dalla qualità dei manufatti e dalla mosaicatura culturale attraverso azioni di salvaguardia, contratti di manutenzione, riqualificazione e integrazione tipologica dei manufatti esistenti; • Conservazione dell’identità dei paesaggi dell’area climatica dell’ulivo, terrazzamenti e colture, paesaggio appenninico, bosco e pascolo; • Sostegno ad azioni di recupero di attività agro-silvo-pastorali e valorizzazione delle produzioni locali (olio, vini); • Valorizzazione della risorsa paesistica (culturale, scientifico didattica, naturalistica) del sistema degli altopiani attraverso la promozione di azioni di riqualificazione delle strutture fruibili e di accoglienza compatibili con l’ambiente carsico (percorsi, aree di sosta, piccole strutture di accoglienza); • Potenziamento delle relazioni costa-altipiani (attraverso l’incremento di servizi di collegamento e la messa a sistema dell’offerta turistica, in chiave culturale, didattica, escursionistica, sportiva); • Infrastrutturazione sportiva attraverso sistemi integrati costituiti da diversi tipi di manufatti e aree da attuare con estrema attenzione progettuale e controllo dell’impatto sul sistema carsico; • Promozione di interventi di valorizzazione del patrimonio boschivo (progetto pilota Colle di Melogno).

Per il Progetto Integrato 5, il Documento degli Obiettivi e Struttura del Piano articola tale progetto integrato in quattro ambiti territoriali che corrispondono a quelli delle Comunità Montane; il territorio comunale di Calice Ligure, di Orco Feglino e di Mallare ricadono in quelli distinti come VB (CM Alta Valle Bormida) o FI (CM Pollupice).

Nel Documento del PTC sono illustrati i contenuti proposti dalla Struttura di Piano e le indicazioni o indirizzi riguardanti i tre aspetti dello stesso Progetto Integrato, il primo sui sistemi ambientali e le nuove aree protette, il secondo sull’innovazione rurale, il patrimonio culturale, l’accoglienza e la fruizione, la nuova imprenditorialità e il terzo sulla produzione di energia da biomasse su aree campione della CM Giovo e CM Alta Val Bormida. Tale parte del Documento contiene anche le quattro schede di coordinamento, una per ogni ambito territoriale., nella quale si richiamano gli interventi previsti.

Tra gli interventi riportati nelle schede è incluso quello per la valorizzazione delle risorse paesistiche, naturalistiche e storico culturale, la fruizione ricreativa e turistica, lo sviluppo dell’economia rurale e l’integrazione con l’offerta turistica costiera.

Con riguardo al citato intervento, si evidenzia quanto segue.

- L’impianto eolico di progetto pur non essendo direttamente finalizzato alla valorizzazione delle risorse e attività indicate non preclude il perseguimento della stessa e in particolare, considerando l’assenza di effetti negativi sulla fruizione del territorio dovuti alla presenza degli attuali aerogeneratori ubicati lungo il crinale principale e il percorso della Alta Via, si possono ragionevolmente escludere limitazioni anche in riferimento all’impianto eolico di progetto.

1.3 Piano Urbanistico Comunale del Comune di Calice Ligure

Inquadramento

Gli strumenti urbanistici di livello comunale previsti dalla L.R. 36/1977 e smi sono il Piano urbanistico comunale (PUC) e i Progetti urbanistici operativi (PUO).

Il PUC, secondo quanto previsto dall'articolo 24 della citata legge regionale, è composto dalla Descrizione fondativa (art. 25), dal Documento degli obiettivi (art. 26), dalla Struttura di Piano (art. 27) e dal Rapporto preliminare e Rapporto ambientale per la VAS. La Struttura del Piano è formata da atti ed elaborati cartografici espressamente elencati nella legge regionale che, in particolare, devono identificare e disciplinare, in coerenza con il PTR e il PTC provinciale, gli ambiti di conservazione, ambiti di riqualificazione, ambiti di completamento (art. 28), i distretti di trasformazione (art. 29), il sistema delle infrastrutture e dei servizi pubblici (art. 32), i territori di produzione agricola (art. 35), i territori di presidio ambientale (art. 36) e i territori pratici, boschivi e naturali (art. 37).

Il Comune di Calice Ligure è dotato di Piano Urbanistico Comunale (PUC), approvato con la D.C.C n. 8 del 28.2.2002, in adeguamento dei rilievi formulati dalla Provincia di Savona.

Le Norme di Attuazione del vigente PUC precisano che il Piano contiene la *“corretta definizione del livello puntuale del PTCP”* (art. 25 NTA).

Il PUC è costituito dai seguenti documenti: Descrizione fondativa; Documento degli obiettivi; Struttura del Piano; Norme Generali di Attuazione, di Conformità e Congruenza. A questi si aggiungono gli elaborati grafici che comprendono le serie di tavole riferite ai seguenti aspetti: A – Caratteri fisici paesistici – I Vincoli; B – I processi storici di formazione; C – La pianificazione sovraordinata; D – La pianificazione comunale; E – Il sistema della rete e dei servizi; F – Analisi propedeutiche alla formazione del livello puntuale; G – Processi socio economici; H – La suddivisione del territorio in ambiti e unità insediate per ambito; I – Struttura del Piano.

Il PUC, come precisato nell'articolo 1, disciplina l'attività urbanistica e edilizia per tutto il territorio comunale.

Le Norme di Attuazione del PUC: forniscono le definizioni urbanistiche di riferimento (art. 5); stabiliscono le destinazioni d'uso e loro sottoclassi (art. 6); definiscono gli interventi sul patrimonio edilizio esistente (art. 7) e quelli di nuova costruzione (art. 8) e gli interventi riguardanti le aree di pertinenza delle costruzioni e delle infrastrutture (art. 14); precisano i requisiti per il rilascio degli atti edificatori e le regole architettoniche e di uso dei materiali (artt. 22 e 23); dettano le regole architettoniche per i nuovi interventi edilizi (art. 24) e per le aree e infrastrutture (art. 24bis); definiscono le norme generali per aree speciali riferite alla mobilità (art. 27bis1), alle infrastrutture tecnologiche (art. 27bis2), ai cimiteri (art. 27bis3); contengono le norme generali (art. 28) per le aree dei servizi zionali, dei servizi pubblici o di uso pubblico, per quelle agricole e per quelle di presidio ambientale.

Per quanto attiene gli aspetti geologici, il territorio comunale è suddiviso in due zone di differente valore geologico e in aree geologicamente omogenee (artt. 29 e 30) e le NdA definiscono gli studi e le analisi da presentare con i progetti edilizi e infrastrutturali (art. 31) e indirizzi per gli interventi di movimento terra (art. 32), per la gestione delle acque meteoriche (art. 33), per gli interventi di fondazione (art. 34), per la tutela della risorsa idrica (art. 35).

In merito agli aspetti paesistici sono definite le modalità di tutela dei corsi d'acqua (art. 36) e delle aree carsiche (art. 37).

Il PUC, come precisato all'articolo 4 delle Norme di Attuazione (NdA), suddivide il territorio in Ambiti di conservazione e riqualificazione (AMB) e in Distretti di Trasformazione (DT) e inoltre, al fine della definizione puntuale del PTCP, ripartisce lo stesso territorio comunale in organismi elementari denominati OE (art. 25), caratterizzati da una diversa configurazione geografica - morfologica – antropica, e contempla Aree di progetto.

Gli AMB sono diciotto, contraddistinti per tipo e individuati con una sigla. Per ogni AMB le Norme (art. 26) precisano che *“sono definiti gli esiti fisici, paesistici, tipologici, funzionali da conseguire e la puntuale previsione (descrittiva o prescrittiva e/o il loro riferimento grafico) degli interventi di assetto infrastrutturale, degli interventi sull'esistente, dei nuovi interventi con concessione singola o concessione edilizia convenzionata”*. Ogni Ambito è ripartito in più Aree (art. 27), tra cui le AME - Aree emergenti da conservare, recuperare e riqualificare (riprese dal PTCP), associate ad una destinazione o a tipologie d'intervento. Le disposizioni di ogni singolo Ambito, definite come “norme di conformità”, sono contenute nei diversi sub-articoli dell'articolo 38.

I DT (art. 39) riguardano le aree dove, come precisato dalle stesse norme, *“appare necessaria una trasformazione urbanistica che comporta un insieme complesso d'interventi”*; il distretto individuato è quello contrassegnato come DT1 – Pian dei Corsi.

Le NdA, con l'articolo 27.3, definiscono anche le Aree Progetto (AP), regolate tramite specifiche schede che contengono la normativa di conformità d'ambito, la cartografia di riferimento, i modi di attuazione, la flessibilità normativa.

Relazione tra PUC e opere di progetto


L'impianto eolico ricade all'interno delle “Aree EC: non insediabili” e negli Ambiti n. 17 di “Pian dei Corsi” e n. 18 di “Cravarezza”, con una porzione in località Pian dei Corsi (Tav. I3) che è distinta come Distretto di Trasformazione DT1 Pian dei Corsi e in dettaglio si tratta di un'area riservata a interventi per l'energia eolica.

Le Aree EC, che fanno parte delle Aree agricole – boschive prevalentemente non insediate, sono disciplinate dall'articolo 28.6 delle Norme di Attuazione del PUC. In tali aree, in genere, *“non è consentita nuova edificazione se non limitatamente agli incrementi di SI consentite, nuovi interventi finalizzati all'esercizio delle attività legate alla conservazione e riqualificazione del territorio e servizi e strutture finalizzate a consentire la sua fruizione pubblica”*. La Norma, inoltre, precisa gli interventi in generale consentiti, *“salvo diverse prescrizioni contenute nelle norme di conformità d'ambito”* e tra questi sono incluse, alla lettera a), *“il recupero della viabilità secondaria e/o di servizio”*, e alla lettera e), *“la realizzazione di opere pubbliche od opere volte all'antincendio boschivo nonché per la realizzazione di impianti tecnologici, in condotta o in cavo, anche se realizzati da soggetti privati”*.

In merito al contenuto dell'articolo 28.6 si annota quanto segue.

- Gli impianti eolici e le opere connesse assumono valore di opere d'interesse pubblico e quindi si ritiene che rientrino tra quelle consentite all'interno delle Aree EC. In subordine si tratta comunque di impianti realizzabili all'interno di zone a destinazione agricola, come definite dagli strumenti urbanistici, senza che questo richieda variante degli stessi piani comunali; nel caso in oggetto le Aree Ec sono definite come Aree agricole – boschive.
- In ogni caso, laddove occorra, l'autorizzazione unica per gli impianti eolici costituisce variante dello strumento urbanistico (rif. D.M. 10.9.2010).

L'Ambito 17 Pian dei Corsi e l'Ambito 18 di Cravarezza sono rispettivamente disciplinati dall'articolo 38.17 e 38.18 che definiscono, come destinazione prevalente, quella di “non insediato” e di “aree individuate all'interno dell'ambito per tipo EC”, con rimando, in riferimento a queste ultime, all'articolo 28.6, già illustrato al precedente punto.



Il Distretto di Trasformazione DT1 di Pian dei Corsi è disciplinato dall’articolo 42 delle Norme di Attuazione del PUC che indica, quali obiettivi, l’inserimento di una centrale eolica al fine di “innescare” l’uso dell’area ex NATO quale centro scientifico turistico comprensoriale, con riutilizzo delle volumetrie esistenti per attività scientifiche legate all’energia. I nuovi interventi consentiti si associano a quanto necessario per la centrale eolica e sono indicati nei volumi tecnici per macchinari e per trasferimento dell’energia, con la precisazione che l’area individuata cartograficamente corrisponde a quella del progetto preliminare approvato (da intendere dell’impianto eolico allora proposto e poi realizzato) mentre per l’area circostante le norme prevedono una destinazione a prato. Le modalità di attuazione contemplano la distinzione tra progetto dell’impianto eolico e progetto del centro scientifico congressuale turistico.


Con riguardo al contenuto dell’articolo 42 si evidenzia quanto segue.

- L’impianto eolico il progetto è intervento coerente con quanto dettato dalle NTA del PUC per il Distretto di Trasformazione DT1.

Per quanto attiene alla suddivisione del territorio in aree geologicamente omogenee, le aree d’intervento ricadono (Tav. I2) nella Zona 2, definita come “Aree potenzialmente dissestabili”.

Le Zone 2, secondo quanto disposto dall’articolo 30.2, sono le parti del territorio dove *“la previsione di insediamenti residenziali e/o produttivi o altre opere e infrastrutture dovrà subordinare la progettazione ad una preventiva valutazione geologico-tecnica globale relativa alla zona interessata nell’ambito di Progetto Urbanistico Operativo (PUO), se richiesto, o in area AP a progettazione unitaria ed ai conseguenti approfondimenti puntuali a livello di progetto esecutivo”*.

Comune di Calice Ligure – PUC – Tavola B I2 “Struttura del Piano
Zonizzazione geologico tecnica modificata a seguito delle osservazioni accolte



Al successivo art. 31 delle NdA del PUC si dettagliano gli “studi e analisi geologiche da predisporre a corredo della progettazione edilizia e infrastrutturale” per i diversi ambiti e nel caso di quelli di terreni interamente di collina o montani vale quanto stabilito nell’articolo 31.1.2.

In tale articolo si precisano le indagini e gli studi geologici da predisporre che includono: il rilevamento, esteso all’area direttamente interessata e un intorno di questo da definire per ogni caso, delle caratteristiche geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche; l’esecuzione di indagini dirette ed indirette commisurate all’importanza della destinazione d’uso ed alle dimensioni dell’intervento al fine di definire l’andamento del substrato roccioso e il suo

assetto giaciturale, riconoscere lo stato di conservazione e lo spessore dei livelli più alterati, degradati e fratturati, definire la natura e lo spessore delle coperture di materiali sciolti, individuare lo schema dei deflussi superficiali e sotterranei, rilevare tutti quegli elementi di conoscenza che consentono di fornire le opportune indicazioni in merito alle caratteristiche fondazionali dei terreni ed alle condizioni di stabilità di versante, definire la caratterizzazione geologico-tecnica dei litotipi interessati dall'intervento; la indicazione delle soluzioni fondazionali e dei criteri per la sistemazione dell'area, includendo le modalità di esecuzione degli scavi e sbancamenti e le modalità di gestione delle acque superficiali e sotterranee.

Le Norme del PUC, all'articolo 32, “Indirizzi metodologici e tecnico esecutivi”, dettagliano i criteri e le attenzioni da garantire con riferimento ai metodi di scavo, scasso o sbancamento, alla massima altezza dello scavo, alla sistemazione del materiale di risulta, ai metodi o forme di sistemazione e alle dimensioni massime consentite di riempimenti, rilevati e riporti.

L'articolo 33 definisce criteri e soluzioni di disciplina delle acque di pioggia e delle acque sotterranee e l'articolo 34 detta indirizzi metodologici e tecnico costruttivi per le fondazioni delle strutture in elevazione o rigide.

In relazione al contenuto dell'articolo 30 e 31 si evidenzia quanto segue.

- La disciplina non esclude la possibilità di realizzare opere e infrastruttura ma le condiziona alla preliminare redazione di documenti di analisi geologica e all'assunzione di specifiche attenzioni in sede progettuale e tecnico esecutiva.

1.4 Piano Regolatore Generale del Comune di Orco Feglino

Inquadramento

Il Comune di Orco Feglino è dotato di Piano Regolatore Comunale, redatto ai sensi della L. 1150/1942, approvato con D.P.G.R. n. 23 del 23.4.2002, successivamente oggetto di Variante parziale delle Norme e Tavole avviata nel 2004 e approvata, in via definitiva per adeguamento alle prescrizioni della provincia, con D.C.C. n. 29 del 30.9.2009. Il PRG è stato oggetto di alcune Varianti parziali, riguardanti la reiterazione dei vincoli di esproprio (D.C.C. n. 1 del 12.3.2009).

Il PRG è dotato di Norme Tecniche Attuative (NTA) e relativi allegati descrittivi (Relazione generale bis e Relazione di Variante 2004, Relazione agronomica naturalistica, Relazione dell'assetto geologico, Controdeduzioni, Elenco modifiche delle NTA, Proposte sulle osservazioni della Provincia, Indagine geologico tecnica con relazione tecnica e dichiarazione di compatibilità) e grafici, nel secondo caso comprendenti le tavole B1 di Inquadramento territoriale, B2 del PTCP, B3 dello stato attuale e vincoli, B4 dell'Assetto agronomico-naturalistico, B5 dell'Assetto geologico, B6 di Suddivisione del territorio comunale, B7 di Azzonamento, B8 di Azzonamento su PTCP, Tavole A, B e C di Zonizzazione su CTR e D della Zona C1.

Il PRG suddivide il territorio comunale in “*organismi territoriali elementari caratterizzati dalla configurazione geografica omogenea morfologico-antropica*” (art. 2 delle NTA) e in Zone omogenee (art. 3 NTA), facendo riferimento al D.M. 1444/1968 e alle categorie del PTCP della Regione Liguria; distingue, inoltre, all'interno delle Zone, le Aree d'intervento progettuale (AP) e anche aree con specifica normativa generale o particolare (art. 4 NTA).

Le NTA del PRG definiscono i parametri urbanistico edilizi e formulano particolari prescrizioni architettoniche (art. 9 NTA); per ognuna delle Zone, riportano una descrizione, definiscono le attività o gli interventi consentiti, dettano le modalità d'intervento e stabiliscono eventuali prescrizioni (artt. 14/29 NTA). Nelle NTA sono definite anche norme generali, relative alla prevalenza delle indicazioni di progetto sulle schede, ai nuovi tracciati viari (art 31 NTA) alle aree di rispetto stradale (art. 32 NTA), alle cabine elettriche di trasformazione e le cabine del gas (artt. 33 e 34 NTA), alle nuove strutture tecnologiche (art. 35 NTA).

Relazione tra PRG e opere di progetto

In territorio del comune di Orco Feglino, in base anche a quanto accertato mediante le tavole delle carte catastali, ricade un breve tratto della viabilità d’impianto prima della piazzola dell’aerogeneratore 6 e un tratto del cavidotto interrato che segue tracciati e viabilità esistente.

I citati interventi ricadono nella Zona EB “Agricola prevalentemente boscata”, definita nell’articolo 23 e disciplinata dall’articolo 26 delle NTA.

Il citato articolo stabilisce il divieto alla nuova edificazione a fini residenziali, definisce le destinazioni d’uso consentite (agriturismo, residenza in volumi esistenti, conduzione agricola dei fondi) e detta condizioni per gli interventi edili. In aggiunta, la norma precisa che *“sono solo consentiti interventi necessari ad una più ampia fruizione collettiva del territorio e un più efficace sfruttamento delle risorse produttive attraverso una più razionale utilizzazione degli impianti e delle attrezzature eventualmente esistenti”*.

L’articolo 35 (volumi e interventi tecnologici) delle NTA del PRG stabilisce che *“eventuali strutture tecnologiche necessarie per l’approvvigionamento di energia o acqua possono essere collocate in tutte le zone EA e EB fatta esclusione per le” aree er” e le aree di rispetto alla viabilità a meno che non trattasi di volumi interrati”*. La citata norma precisa che *“gli interventi sono consentiti nel rispetto delle disposizioni di legge sovraordinate”*. Si precisa che le citate “aree er” sono le aree di rispetto di cui all’articolo 4.2, distinte tra aree di rispetto alla viabilità (er1), aree di rispetto dell’edificato (er2), aree di rispetto ai corsi d’acqua (er3), aree agricole di rispetto (er4), aree di rispetto in zona AME (er5).

In tale articolo si ammette il potenziamento delle strutture esistenti ponendo la condizione che gli interventi dovranno *“garantire la massima aderenza al terreno, sia planimetrica che altimetrica, limitando al massimo le strutture di contenimento, le opere murarie, ecc. evitando quindi soluzioni che alterino in misura paesisticamente percepibile lo stato dei luoghi, nonché a garantire il minimo impatto in termini di sostenibilità ambientale”*.

L’articolo 22 della Norme di Attuazione del PRG precisa che *“tutte le aree non classificate di tipo AME, AN, B, C, D, di cui agli articoli precedenti e di tipo F e ESP di cui agli articoli successivi, non destinate alla mobilità o alla fruizione pedonale del territorio sono classificate di tipo E ai sensi del D.M. 1444/68” e che “nell’assetto di Piano esse sono individuate dalle sigle EA e EB con le funzioni specifiche definite all’art. 3 delle presenti Norme di Attuazione”*.

In relazione al contenuto dei richiamati articoli si evidenzia quanto segue.

- La norma contempla la possibilità di realizzare interventi per sfruttare le risorse produttive in misura più efficace con riguardo al migliore utilizzo di impianti eventualmente esistenti; l’impianto eolico in progetto, che sfrutta la risorsa vento con modelli a maggiore efficienza produttiva, di cui la viabilità di accesso è parte costitutiva e indispensabile, delinea aspetti di coerenza con la richiamata norma.
- La norma fa esplicito riferimento alla possibilità di realizzare strutture tecnologiche per l’approvvigionamento energetico e la viabilità di accesso agli aerogeneratori e parte costitutiva dell’impianto eolico che, appunto, garantisce l’approvvigionamento energetico; in merito al cavidotto, trattandosi di manufatto interrato, non si determina incoerenza con quanto indicato dalla disciplina.
- La norma precisa che, tolte le categorie indicate, le altre sono considerate come zone di tipo E ovvero a destinazione agricola; le opere connesse agli impianti eolici, quindi anche la viabilità di accesso alle piazzole e il cavidotto, rientrano tra quelle consentite in tali aree e per la realizzazione non è richiesta, nel caso, variante urbanistica dei piani urbanistici comunali (rif. D.M. 10.9.2010).

1.5 Piano Regolatore Generale del Comune di Mallare

Inquadramento

Il Comune di Mallare è dotato di Piano Regolatore Generale (PRG) approvato con D.P.G.R. n. 215 del 14.9.1999.

L'articolo 39 bis della L.R. 4.9.1997, n. 36 e smi, stabilisce che i comuni dotati di PRG già corredati di disciplina paesistica di livello puntuale, entro il 31 dicembre 2017 sono tenuti, in alternativa alla adozione del PUC o del PUC semplificato, a convertire lo strumento urbanistico in PUC.

L'articolo 42, della citata L.R. 36/1977, stabilisce che a seguito della delibera di adozione del Progetto di PUC si applicano le misure di salvaguardia, fino all'approvazione del Piano e comunque con decadenza di efficacia decorsi tre anni dall'adozione, che consistono nella sospensione di determinazioni per istanze di permesso di costruire o di altre comunicazioni relativi a interventi edilizi in contrasto con le previsioni del progetto di PUC.

L'articolo 47 bis della citata L.R. 36/1977 precisa che per gli strumenti urbanistici generali vigenti da oltre un decennio e privi di disciplina paesistica di livello puntuale, fino all'approvazione del PUC è vietata l'adozione e l'approvazione di varianti a tale strumento, fatta eccezione per alcune specifiche varianti indicate nella stessa legge regionale, tra le quali quelle di opere pubbliche o finalizzate alla realizzazione di interventi aventi ad oggetto attività produttive. La norma stabilisce che se i comuni non adottano i PUC entro il 31.12.2020 si applicano i divieti e le limitazioni di cui all'articolo 15, comma 1, della L.R. 13/2014. Il richiamato comma della L.R. 13/2014 e smi (TU normativa regionale sul paesaggio) stabilisce che *“non possono essere rilasciate autorizzazioni paesaggistiche aventi ad oggetto interventi di nuova costruzione, di sostituzione edilizia e di ristrutturazione edilizia”* ma anche che sono comunque autorizzabili gli interventi per la realizzazione di opere pubbliche e aventi ad oggetto attività produttive; tale norma decade a seguito dell'adozione del PUC.

Nel caso di strumenti urbanistici vigenti da oltre dieci anni, corredati di disciplina paesistica di livello puntuale, in base a quanto stabilito dall'articolo 47 ter della L.R. 36/1977 e smi, fino all'approvazione del PUG valgono i divieti di adottare o approvare varianti fatta eccezione per alcuni casi espressamente indicati, tra i quali le opere pubbliche o finalizzate alla realizzazione di interventi aventi ad oggetto attività produttive.

Relazione tra PRG e opere di progetto

In territorio del comune di Mallare ricadono la piazzola e l'aerogeneratore n 7, un tratto della viabilità d'impianto, la gran parte del cavidotto interrato che dall'impianto eolico arriva alla sottostazione elettrica utente e la stessa sottostazione assieme alla stazione elettrica Terna. In merito al cavidotto si evidenzia che questo si sviluppa in minima parte lungo tracciati pedonali e per la maggior parte in coincidenza con strade esistenti (strade vicinali e per un breve tratto la SP5).

Si riporta, nel successivo riquadro, stralcio della tavola di zonizzazione del vigente PRG, fornita dagli Uffici comunali, inerente alla zona di ubicazione della sottostazione elettrica utente e della stazione elettrica Terna. Tale elaborato di Piano ha valore direttamente prescrittivo per l'attuazione degli interventi.

PRG – Tavola 2 – Zonizzazione del territorio comunale (stralcio della tavola e della legenda)



	Zone A		Zona E
	Zone B		Zona ES
	Zone C		Zona MA
	Zone CE		Zona TA
	Zone D		Zona F
		S=sport	
		TL=tempo libero	



Area di ubicazione della sottostazione elettrica utente e della stazione elettrica Terna

Il sito di ubicazione della stazione elettrica, collocato tra il Fiume Bormida di Mallare e la SP 5, in località Petrano, ricade in parte in Zona E ed in parte in Zona TA.

Le Zone E sono disciplinate dall’articolo 36 delle Norme di Attuazione del PRG.

In tale articolo si precisa che le aree appartenenti a tale Zona sono destinate al “*mantenimento del prevalente carattere rurale, attraverso l’istituzione di un doppio regime, che prevede in alternativa l’uso dei suoli per: a) iniziative di impiego a prevalenti fini agricoli produttivi, nei termini specificati all’art. 37; b) possibilità di uso a fini di presidio, nei termini specificati all’art. 38*”.

Il comma 4 del citato articolo elenca le destinazioni d’uso e le attività ammesse tra le quali non rientrano le infrastrutture e manufatti legati al trasporto dell’energia.

Le Zone TA “Tutela ambientale”, sono disciplinate dall’articolo 42 delle Norme di Attuazione del PRG.

Tali Zone sono considerate quali Zone agricole (assimilabili alle Zone E del D.L. 1444/1968) con la specifica di “*non insediabili*”, come da comma 3 dello stesso articolo, ovvero aree ove sono ammessi esclusivamente gli interventi edilizi di recupero del patrimonio edilizio esistente, gli interventi di manutenzione di sentieri e apertura di nuovi, gli interventi di manutenzione delle strade esistenti e l’apertura di nuove strade tagliafuoco e di servizio alle attività silvicole.

Il comma 4 del citato articolo precisa che, in tali Zone, il PRG prevede di realizzare le opere e gli interventi necessari all’apertura dei percorsi didattico-naturalistici elencati, soprattutto attraverso il recupero delle percorrenze storiche, tra i quali è compreso il percorso lungo le sponde della Bormida, dal capoluogo ai confini settentrionali con Altare. La norma stabilisce che lungo tali percorsi è ammessa la posa di attrezzature per attività sportive, escursionistiche e per la sosta, la realizzazione di tettoie e ripari se realizzati in legno e con eventuale copertura in laterizi e rame.

In merito al contenuto dei citati articoli si annota quanto segue.

- Il sito di ubicazione della sottostazione elettrica e della stazione elettrica di progetto riguarda un’area a lato di un elettrodotto esistente e le due stazioni sono funzionali alla connessione e trasferimento alla rete dell’energia prodotta dall’impianto eolico.
- Gli impianti eolici e le opere connesse assumono valore di opere d’interesse pubblico e sono realizzabili all’interno di zone a destinazione agricola, come definite dagli strumenti urbanistici, senza che questo richieda variante degli stessi piani comunali; nel caso in oggetto le Zone E e le Zone TA sono ricondotte, come precisato nelle stesse norme del PRG, alle zone agricole di cui al D.L. 1444/1968 e pertanto non si determina una incompatibilità alla realizzazione della citata piazzola e all’installazione dell’aerogeneratore, facenti parti dell’impianto eolico, e alla posa del cavidotto interrato e realizzazione delle citate sottostazione e stazione elettrica, in quanto opere connesse all’impianto eolico.
- In ogni caso, laddove occorra, l’autorizzazione unica per gli impianti eolici costituisce variante dello strumento urbanistico.

L’articolo 5 delle Norme di Attuazione del PRG stabilisce che i progetti devono essere conformi alla Disciplina paesistica di cui al Capo Terzo, Sezione Prima delle stesse Norme e che è richiesta preventiva approvazione di Studio Organico d'Insieme (SOI) da parte del comune per costruzioni di impianti tecnologici inquinanti o comportanti rischio per l’ambiente o tali da generare vincoli che comportino trasformazioni del paesaggio, tra i quali sono incluse le linee elettriche ad alta tensione.

L’articolo 53 “Zone per impianti e servizi tecnologici”, ribadisce che le nuove strutture impiantistiche necessarie *“sono realizzabili a seguito della redazione di uno specifico SOI che ne valuti l’inserimento e l’impatto sull’ambiente, con particolare riferimento alle problematiche di tipo idrogeologico”*.

Lo Studio Organico d'Insieme è definito dall’articolo 8 delle stesse Norme e consiste in una documentata analisi dello stato dei luoghi, con particolare riguardo ai caratteri storici, paesistici e ambientali, e in una valutazione delle caratteristiche dell’intervento in relazione alla sua compatibilità con l’ambiente. Al comma 2 del citato articolo 8 sono indicati gli elaborati richiesti.

Con riguardo al contenuto dei citati articoli si annota quanto segue.

- La disciplina di PRG non esclude la realizzazione di nuovi impianti tecnologici ma condiziona gli stessi alla presentazione di documentazione di analisi dello stato dei luoghi e di valutazione delle caratteristiche dell’intervento con specifico riguardo ai profili di compatibilità ambientale.

Per quanto attiene alla Disciplina paesistica, questa definisce criteri o requisiti di progettazione degli interventi edilizi e di sistemazione degli spazi aperti, mediante una serie di articoli tra i quali l'articolo 56 - Rapporto tra manufatti e terreno, l'articolo 57 - Sistemazione delle aree di pertinenza degli edifici al di fuori della Zona D, l'articolo 58 - Uso dei materiali nell'edilizia civile al di fuori delle Zone D, l'articolo 59 - Sistemazione delle aree di pertinenza e uso dei materiali nella zona D.

In merito ai Sistemi paesistici, indicativamente delimitati nella tavola di analisi n. 6 “Sistemi del territorio antropico”, con la sottostazione e stazione elettrica si ricade in quello distinto come Sistema paesistico 1, dell'insediamento di fondovalle, disciplinato dall'articolo 67 che indica le azioni da attuare in relazione alla Zona. Nel caso delle Zone TA si tratta della tutela delle fasce di vegetazione riparia di pregio e loro riqualificazione e della realizzazione di percorsi attrezzati lungofiume; nel caso delle Zone TA e Zone E si tratta del mantenimento del rapporto fra le strutture insediative consolidate e l'ambiente agricolo e naturale tramite fasce di protezione inedificabili.

In merito al contenuto del citato articolo riguardante i Sistemi paesistici si annota quanto segue.

- Il sito di ubicazione della sottostazione elettrica utente non coinvolge la vegetazione riparia esistente mentre la stazione elettrica Terna interessa il margine esterno della fascia con vegetazione arborea a lato della sponda destra del corso d'acqua Fiume Bormida di Mallare, garantendo comunque un distanziamento dalla sponda.

L'articolo 16 delle Norme di Attuazione del PRG ricorda la necessità di verificare, per i manufatti di progetto, l'esistenza del vincolo idrogeologico, dei tracciati del metanodotto e la vicinanza ai corsi d'acqua pubblici, in quest'ultimo caso per l'acquisizione del nulla osta per interventi ricadenti entro i 40 m dalle sponde se in aree al di fuori dei centri abitati.


In aggiunta, il progetto di un nuovo edificio, secondo quanto stabilito dalla disciplina del PRG, deve soddisfare le prescrizioni contenute nell'Analisi geologica, elaborato costitutivo del PRG, in merito alle zone a rischio idrogeologico, per esondazione o da erosione e ruscellamento, con la precisazione che il progetto *“dovrà considerare l'eventuale necessità di: a) verificare i deflussi superficiali e profondi e predisporre opere di regimazione, con particolare riferimento alla costruzione dei nuovi manufatti edilizi nelle Zone E di cui agli Artt. 40 e 41, quando essi vengano a trovarsi in prossimità di corsi d'acqua, anche non perenni; b) predisporre opere di protezione spondale preventivamente all'esecuzione di nuovi manufatti edilizi”*.

Con riguardo al contenuto dei citati articoli si annota quanto segue.

- La disciplina di PGT non esclude la realizzazione di nuovi manufatti ma condiziona gli stessi alla verifica preliminare di eventuali vincoli o situazioni correlate a rischi idraulici e idrogeologici al fine di adottare le idonee soluzioni progettuali.

Per quanto attiene agli aspetti correlati alla pericolosità idraulica, gli elaborati cartografici forniti dagli Uffici comunali corrispondono alle tavole del 2021 della Regione Liguria e si conferma la relazione diretta con le aree PI1 a pericolosità media e la collocazione a ridosso delle aree PI2 a pericolosità elevata; si riporta estratto della carta.

PRG - Aree di pericolosità idraulica (stralcio della tavola e della legenda)



1.6 Piano Regolatore Generale del Comune di Altare

Inquadramento e relazione tra PRG e opere di progetto

Il Comune di Altare è dotato di Piano Regolatore Generale (e relativa successiva Variante) approvato con D.P.G.R. n. 272 del 18.3.1984 e con D.P.G.R. n. 784 del 27.12.1996.

La Tavola 3, “Zonizzazione”, definisce e delimita il territorio secondo differenti zone associate alla disciplina di Piano; il territorio esterno all’abitato e alle circostanti aree, in prevalenza per insediamenti produttivi, è classificato come Zona E - Zone agricole, disciplinate dall’articolo 13 delle Norme di Attuazione.

Il citato articolo 13 elenca gli interventi consentiti che, sostanzialmente, comprendono le abitazioni rurali e i fabbricati per funzioni annesse.

In territorio del comune di Altare ricade un breve tratto del cavidotto interrato il cui tracciato segue quello della viabilità esistente, la strada vicinale Altare – Tagliate; i citati tratti si trovano in territorio ricadente all’interno della Zona E.

In merito al contenuto della normativa del PRG si annota quanto segue.

- Gli impianti eolici e le opere connesse, intendendo nelle seconde inclusi anche i collegamenti elettrici tra l’impianto eolico e il punto di connessione alla rete, assumono valore di opere d’interesse pubblico e sono realizzabili all’interno di zone a destinazione agricola, come definite dagli strumenti urbanistici, senza che questo richieda variante degli stessi piani comunali; non si determina, quindi, una incompatibilità alla posa del cavidotto interrato.
- Il cavidotto interrato, essendo posato lungo la strada vicinale esistente, non comporta alcuna ricaduta quanto a sottrazione o modifica dei terreni agricoli.
- In ogni caso, laddove occorra, l’autorizzazione unica per gli impianti eolici costituisce variante dello strumento urbanistico.

2 PIANI SETTORIALI

2.1 Piano energetico ambientale (PEAR)

Inquadramento

La Liguria si è dotata con la DCR n. 43 del 2/12/2003 di un Piano Energetico Ambientale Regionale (P.E.A.R.) approvato dal Consiglio regionale che definiva, nel rispetto degli obiettivi del Protocollo di Kyoto e in accordo con la pianificazione regionale in materia di inquinamento atmosferico, i seguenti tre obiettivi generali al 2010: aumento dell'efficienza energetica; raggiungimento del 7% del fabbisogno energetico da fonti rinnovabili; stabilizzazione delle emissioni climalteranti ai livelli dell'anno 1990.

Con la DCR n. 3 del 3/02/2009 “Aggiornamento degli obiettivi del Piano energetico ambientale regionale ligure – PEARL – per l'energia eolica”, la Regione ha successivamente aggiornato l'obiettivo specifico del PEAR per l'eolico portandolo dagli 8 MW di potenza installata individuati originariamente come obiettivo di sviluppo, a 120 MW. La Regione ha inoltre individuato le aree considerate non idonee per l'installazione dell'eolico.

Il Piano Energetico Ambientale della Regione Liguria 2014-2020 è stato approvato con DCR n. 19 del 14/11/2017. Il PEAR 2014-2020 delinea la strategia energetica regionale, individua gli obiettivi e delle linee di sviluppo per il periodo 2014-2020 al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi energetici ed ambientali stabiliti dalla UE nell'ambito delle politiche “Europa 20-20-20” e mira anche a porre le basi per la pianificazione energetica al 2030 e al 2050.

Riguardo la realizzazione di impianti a fonte rinnovabile, e in particolare di quelli eolici, nel PEAR 2014-2020 si legge come la Regione Liguria al fine di ridefinire la mappatura delle Aree Non Idonee per la collocazione degli impianti eolici di tipo industriale, abbia avviato uno specifico Tavolo Tecnico con il coinvolgimento dei soggetti competenti in materia ambientale, al fine di pervenire a criteri condivisi per la revisione della mappatura delle Aree Non Idonee alla collocazione di impianti eolici di tipo industriale approvata con DCR n. 3 del 3/02/2009. E che *“la ridefinizione delle Aree Non Idonee, congiuntamente alle Linee Guida regionali costituiranno pertanto un quadro completo a supporto della programmazione degli interventi e del loro corretto inserimento paesaggistico ed ambientale da parte degli investitori”*.


In attesa della revisione della mappatura, PEAR 2014-2020, riporta in allegato la mappatura delle Aree Non Idonee per la collocazione degli impianti eolici di tipo industriale cui alla DCR n. 3 del 3/02/2009, nella quale la Regione ha individuate aree, punti di passo e rotte migratorie tenuto conto di tutte le informazioni disponibili relative a:

- emergenze paesistiche, architettoniche e storiche, ed aree di particolare tutela ai fini paesistici (CE del PTCP), nonché emergenze puntuali ed areali;
- aree di presenza di avifauna e chiroterofauna tutelata a livello europeo, nazionale e regionale, con riferimento ad aree parco, SIC, ZPS, rotte migratorie riconosciute e connessioni ecologiche della Rete Natura 2000, funzionali alla conservazione diretta e/o indiretta (tramite la tutela dell'habitat) delle stesse specie.

Nella stessa delibera si indica come la rotta migratoria, nonché i punti di passo rilevanti, siano intesi *“in termini di tutela come un corridoio di ampiezza da valutarsi caso per caso sulla base di dati disponibili ovvero allo scopo specificamente acquisiti”*.

Relazioni tra PEAR e opere di progetto

L’area d’impianto non rientra tra quelle non idonee individuate nella cartografia prodotta dalla Regione Liguria e allegata, in attesa di revisione, al PEAR 2014-2020².



² Si rimanda alla tavola “Regione Liguria - Piano Energetico Ambientale - Mappatura della aree non idonee alla collocazione di impianti eolici” riportata in allegato cartografico.

2.2 Pericolosità geomorfologia e idraulica

Il sito prescelto per la realizzazione degli aerogeneratori ricade in parte all'interno del Bacino idrografico del Po ed in parte all'interno del Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale.

L'identificazione delle aree a pericolosità geomorfologia e idraulica presenti sul territorio è stata effettuata mediante la lettura degli atti pianificatori esistenti ovvero le cartografie del:

- Piano di Gestione del Rischio Alluvione del Bacino del Po (PGRA) per quanto riguarda la pericolosità idraulica;
- Piano di Bacino Stralcio del Fiume Po che mantiene validità per quanto riguarda la pericolosità geomorfologica sia come norme che come perimetrazioni;
- Piano di Bacino Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Torrente Pora (PAI) e che, in base a ad accordi firmati l'Autorità di Bacino distrettuale Appennino Settentrionale ed ex Autorità di bacino regionale, mantiene validità sia per la parte relativa alla pericolosità da frana e da dissesti di natura geomorfologica che per la parte di pericolosità idraulica, sia come norme che come perimetrazioni (Accordo del 29/10/2010 successivamente modificato con Decreto n. 20 del 25/02/2001).

In data 29 dicembre 2020, la Conferenza Istituzionale Permanente ha adottato il Progetto di aggiornamento del PGRA funzionale alla stesura definitiva del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni – secondo ciclo (PGRA 2021). Le mappe di pericolosità del PGRA (aggiornate a dicembre 2019) contengono la delimitazione delle aree allagabili per diversi scenari di pericolosità: Aree a pericolosità elevata P3, o aree potenzialmente interessate da alluvioni frequenti - TR 30 – 50 anni; aree a pericolosità media P2, o aree potenzialmente interessate da alluvioni poco frequenti - TR 100 – 200 anni; aree a pericolosità bassa P1, o aree potenzialmente interessate da alluvioni rare - TR fino a 500 anni. Le mappe di rischio del PGRA classificano secondo 4 gradi di rischio crescente (R1 – rischio moderato o nullo; R2 - rischio medio; R3 – rischio elevato e R4 – rischio molto elevato) gli elementi che ricadono entro le aree allagabili. Le mappe di pericolosità contenute nel PGRA rappresentano un aggiornamento ed integrazione del quadro conoscitivo rappresentato negli elaborati del PAI. Ne consegue che il PGRA, ai sensi dell'art. 3, comma 1 del DPCM 27 ottobre 2016, costituisce stralcio funzionale del Piano di Bacino del distretto idrografico padano e ha valore di Piano territoriale di settore.

Dalla lettura del Piano di Gestione del rischio di alluvioni del Fiume Po, è possibile verificare come nessuna delle opere previste nell'area d'impianto interesse aree a pericolosità idraulica³. Viceversa, interessano aree a diversa pericolosità idraulica le seguenti opere:

- il cavidotto d'impianto interesse aree a pericolosità elevata (P3);
- la sottostazione elettrica di Terna (SSE) ricade in area a pericolosità bassa (P1) essendo il muro perimetrale coincidente in parte con un'area a pericolosità media (P2);
- la Sottostazione elettrica di utente (o cabina di utente) (SSEU) ricade in parte in area a pericolosità bassa (P1).

Per quanto riguarda la pericolosità idraulica e geomorfologica, la lettura della recente perimetrazione riportata nella cartografia del PAI del Bacino del Po (tavola 29 squadro n. 228120 – Mallare approvata con DGR n. 428 del 21 maggio 2021), porta a rilevare come le aree delle piazzole siano esterne alle aree a frana quiescente a pericolosità elevata (Fq)⁴.

³ Si rimanda alla Tavola “Piano di Gestione del rischio di alluvioni (PRGA) (dic 2019) - Mappa della pericolosità” e alla Tavola “Piano di Gestione del rischio di alluvioni (PRGA) (dic 2019) - Mappa del rischio” riportate in Allegato.

⁴ Si rimanda alla Tavola “PAI Bacino del Po – Carta della pericolosità idraulica e geomorfologica” riportata in Allegato.

Il Piano di Bacino Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del Torrente Pora (PAI) è stato approvato con DCP n. 47 del 25/11/2003 e l’ultima modifica è stata approvata con DdDG n. 176 del 25/06/2018. Dalla lettura della tavola di piano, gli aerogeneratori F02, F3 e F4 e relative opere connesse, nonché la viabilità sul sito d’impianto, ricadono in aree Pg1 e Pg2 (rispettivamente a bassa e media suscettività) ⁵.

<p>PAI - NORMATIVA DI PIANO - PER I PIANI DI BACINO DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI SAVONA</p> <p>Art.16 - Aree a diversa suscettività al dissesto</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Nelle aree a suscettività al dissesto media (Pg2), bassa (Pg1) e molto bassa (Pg0) si demanda ai Comuni, nell’ambito della normativa geologica di attuazione degli strumenti urbanistici o in occasione dell’approvazione sotto il profilo urbanistico-edilizio di nuovi interventi insediativi e infrastrutturali, la definizione della disciplina specifica di dette aree, attraverso indagini specifiche, che tengano conto del relativo grado di suscettività al dissesto. Tali indagini devono essere volte a definire gli elementi che determinano il livello di pericolosità, ad individuare le modalità tecnico-esecutive dell’intervento, nonché ad attestare che gli stessi non aggravino le condizioni di stabilità del versante.

2.3 Aree naturali protette e rete natura 2000

Nessun elemento di progetto interferisce direttamente con aree naturali protette ovvero con aree appartenenti alla rete Natura 2000.

Il Piano Provinciale delle Aree Protette approvato con DCP n. 5 del 23/02/2003 individua un’area protetta – 13-VA-Rb Rocche Bianche – confina con l’area di sviluppo dell’impianto di Cravarezza e del relativo potenziamento. Nessuna opera collegata al potenziamento dell’impianto interessa direttamente tale area, salvo il tracciato del cavidotto⁶.

Nell’area circostante all’impianto in progetto, considerando un buffer di 10 km, sono state istituite le seguenti aree appartenenti alla rete Natura 2000⁷ (distanze rispetto all’Impianto di Cravarezza (aerogeneratore più vicino)):

- ZSC IT1322216 Ronco Maglio, a circa 2,5 km;
- ZSC IT1323112 Monte Carmo-Monte Settepani, ad una distanza di circa 4,4 km;
- ZSC IT1323203 Rocca dei Corvi-Mao-Mortou, a circa 4,5 km;
- ZSC IT1323201 Finalese Capo-Noli, a circa 5,5 km;
- ZSC IT1323115 Lago di Origlia a circa 6,1 km;
- ZSC IT324007 Monte Ciazze Secche, a circa 9,0 km;
- ZSC IT1322217 Bric Tana – Bric Mongarda, a circa 9,1 km.

Oltre all’area protetta più prossima all’impianto è l’Area Protetta Provinciale “Rocche bianche”, sono presenti le seguenti altre aree protette (tutte Aree Protette Provinciali) istituite all’interno dell’area di indagine (10 km dagli aerogeneratori) sono (distanze rispetto all’Impianto di Cravarezza (aerogeneratore più vicino)):

- Melogno, ad una distanza minima superiore a 4,6 km;
- Finalese, ad una distanza minima superiore a 5,1 km;
- Lago di Osiglia, ad una distanza minima superiore a 6,0 km;
- Carmo di Loano, ad una distanza minima superiore a 6,4 km;
- Bormida di Pallare, ad una distanza minima superiore a 6,4 km;

⁵ Si rimanda alla Tavola “PAI Fiume Pora - Carta della suscettività al dissesto dei versanti (2014)” riportata in Allegato.

⁶ Si rimanda alla tavola “Aree protette provinciali – Piano delle Aree Protette dalla Provincia di Savona” riportata in allegato cartografico.

⁷ Si rimanda alla tavola “Aree protette e aree natura 2000” riportata in allegato cartografico.

- Monte Grosso, ad una distanza minima superiore a 7,0 km;
- Torrente Maremola, ad una distanza minima superiore a 7,0 km;
- Monte Mao, ad una distanza minima superiore a 7,2 km;
- Sorgente Sieizi, ad una distanza minima superiore a 8,3 km;
- Monte Camulera, ad una distanza minima superiore a 8,5 km.

Infine, è a circa 9,2 km è presente il Parco Regione Bric Tana.

2.4 Classificazione acustica

La Legge Quadro sull’Inquinamento acustico, n. 447 del 26 ottobre 1995 smi, ha definito a livello nazionale i criteri generali di valutazione, gli obiettivi di qualità e le linee di intervento. Successivamente, con il DPCM 14 novembre 1997, sono stati determinati i valori limite che si articolano, secondo l’impostazione di cui al precedente DPCM 1 marzo 1991 Allegato B tabella 1, in sei classi di zonizzazione acustica alle quali corrispondono altrettanti valori limite da rispettare nei due periodi di riferimento (notturno e diurno) e per le quali vengono definiti dei valori limiti da conseguire nel medio e nel lungo periodo.

Valori limite di emissioni ed immissione, Legge n. 447/95 e DPCM 14/11/97

Legge n. 447/95 smi		DPCM 14/11/97 (tabelle B, C, D in allegato)		
		Diurno, D (06-22), Leq dB(A)	Notturmo, N (22-06), Leq dB(A)	
Valore limite di emissione	Art. 2 comma 1. lett. e e. valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa	Classe I: 45 Classe II: 50 Classe III: 55 Classe IV: 60 Classe V: 65 Classe VI: 65	(I) 35 (II) 40 (III) 45 (IV) 50 (V) 55 (VI) 65	
Valore limite di immissione	Art. 2 comma 1. lett. f valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori Art. 2 comma 1. lett. h-bis valore limite di immissione specifico: valore massimo del contributo della sorgente sonora specifica misurato in ambiente esterno ovvero in facciata al ricettore Art. 2 comma 3 I valori limite di immissione sono distinti in: a) valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale; b) valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo.	Classe I: 50 Classe II: 55 Classe III: 60 Classe IV: 65 Classe V: 70 Classe VI: 70 Non si applicano alla rumorosità prodotta: dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali di aviosuperfici, dei luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile e marittime; da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali; da servizi e impianti fissi dell’edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all’interno dello stesso.	(I) 40 (II) 45 (III) 50 (IV) 55 (V) 60 (VI) 70	Valore limite differenziale di immissione: <ul style="list-style-type: none"> • 5 dB per il periodo diurno; e • 3 dB per quello notturno, all’interno degli ambienti abitativi. Non si applicano nelle aree di classe VI e se presso l’abitazione: <ul style="list-style-type: none"> • a finestre aperte - Leq <50 dB(A) (D) e 40 dB(A) (N); • a finestre chiuse - Leq <35 dB(A) (D) e 25 dB(A) (N).

Legge n. 447/95 smi		DPCM 14/11/97 (tabelle B, C, D in allegato)		
		Diurno, D (06-22), Leq dB(A)	Notturmo, N (22-06), Leq dB(A)	
Valore di attenzione	Art. 2 comma 1. lett. g Valore di immissione, indipendente dalla tipologia della sorgente e dalla classificazione acustica del territorio della zona da proteggere, il cui superamento obbliga ad un intervento di mitigazione acustica e rende applicabili, laddove ricorrono i presupposti, le azioni previste all'articolo 9.	Sull'intero tempo di riferimento (diurno o notturno) il valore di attenzione è uguale al valore di immissione riferito ad un'ora aumentati di: <ul style="list-style-type: none"> • 10 dB (D) • 5 dB(N). Non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali.		
Valori di qualità	Art. 2 comma 1. lett. h valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.	Classe I: 47 Classe II: 52 Classe III: 57 Classe IV: 62 Classe V: 67 Classe VI: 70	(I) 37 (II) 42 (III) 47 (IV) 52 (V) 57 (VI) 70	
Legge n. 447/95 smi Art. 9 Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il sindaco, il presidente della provincia, il presidente della giunta regionale, il prefetto, il Ministro dell'ambiente, secondo quanto previsto dall'articolo 8 della L. 3 marzo 1987, n. 59 , e il Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle rispettive competenze, con provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività. Nel caso di servizi pubblici essenziali, tale facoltà è riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio dei ministri.				

Classi di azzonamento acustico DPCM 1 marzo 1991 Allegato B tabella 1

Classi Definizioni	
I	<u>Particolarmente protette</u> : rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
II	<u>Prevalentemente residenziali</u> : rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.
III	<u>Di tipo misto</u> : rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.
IV	<u>Di intensa attività umana</u> : rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie, aree portuali, aree con limitata presenza di piccole industrie.
V	<u>Prevalentemente industriali</u> : rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
VI	<u>Esclusivamente industriali</u> : rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

Le classificazioni acustiche dei territori interessati diretta o indirettamente (per ubicazione dei potenziali recettori) sono state approvate con i seguenti atti:

- Calice Ligure – variante approvata dalla Provincia di Savona con DGP n. 52 del 20/02/2001;
- Orco Feligno - approvata dalla Provincia di Savona con DGP n. 214 del 10/09/2002;
- Mallare – approvata nel 2000;
- Rialto – vigente (insieme al PUC) dal 13/02/2008.

D'accordo con la classificazione vigente, l'impianto Cravarezza ricade in parte in classe III (aerogeneratori F1 e F2) e in classe I (tutti gli altri da F3 a F7) ⁸.

⁸ Si rimanda alle tavole “Classificazione acustica del Comune di Calice Ligure”; “Classificazione acustica del Comune di Mallare”; “Classificazione acustica del Comune di Rialto”; “Classificazione acustica del Comune di Orco Feligno” riportate in allegato cartografico.

3 VINCOLI

3.1 Beni culturali e beni paesaggistici vincolati

Inquadramento

Il D. Lgs del 22.1.2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137”, come integrato e modificato da successivi decreti, costituisce il riferimento normativo in materia di beni culturali e paesaggistici. Tale decreto, in applicazione dell’articolo 9 della Costituzione, disciplina sia le forme di tutela dei beni culturali (patrimonio storico, artistico, demo-etno-antropologico, archeologico, archivistico, librario) che quelle dei beni paesaggistici (bellezze naturali; singolarità geologiche; ville, giardini e parchi; immobili di valore estetico e tradizionale; bellezze panoramiche e belvederi).

Per quanto riguarda i beni culturali, le disposizioni per la tutela si applicano a seguito di una dichiarazione di interesse o immediatamente (fino ad eventuale verifica dell’insussistenza dell’interesse), quando si tratta di cose immobili o mobili di enti o istituti pubblici, di persone giuridiche private senza fine di lucro, inclusi gli enti ecclesiastici, che hanno interesse artistico, storico, archeologico o demo-etno-antropologico e che risalgono, rispettivamente, a oltre 50 o 70 anni e sono opera di autore non più vivente. La tutela dei beni immobili si esercita nella forma del divieto alla demolizione, danneggiamento e utilizzo per usi incompatibili alla loro conservazione e in particolare attraverso la preventiva autorizzazione per una serie d’interventi, come elencati all’articolo 21. L’autorizzazione deve essere richiesta, dai proprietari, possessori o detentori dei beni, all’amministrazione competente al rilascio; tale autorizzazione può essere rilasciata con motivata dichiarazione in sede di conferenza dei servizi (art. 25) e con atto rilasciato in sede di concerto sulla compatibilità ambientale, nel caso di progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale (art. 26).

Per quanto attiene ai beni paesaggistici l’assoggettamento a tutela avviene a seguito della dichiarazione di notevole interesse pubblico (art. 137 - 141) o per legge, nel caso delle specifiche categorie dei beni elencati nell’articolo 142 (fatta salva l’eccezione prevista dal comma 3 dello stesso articolo) e gli ulteriori immobili e aree che sono individuate ai sensi dell’articolo 136 e sottoposte a tutela nei piani paesaggistici.

La normativa nazionale stabilisce che i beni paesaggistici sono tutelati e valorizzati sottoponendo a specifica normativa d’uso il territorio mediante Piani paesaggistici o Piani urbanistico territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, concernenti l’intero territorio regionale (art. 135).

Il vincolo di tutela, che riguarda tutti i beni, si esercita nella forma del divieto (per i proprietari, possessori o detentori) di distruggere i beni o introdurre modificazioni e nell’obbligo di sottoporre i progetti, delle opere di qualunque genere (salvo quelle elencate all’art. 149) da eseguire, alla competente amministrazione, ai fini di ottenere preventiva autorizzazione.

Il D.P.C.M. 12.12.2005, individua la documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, definisce le finalità, i criteri di redazione e i contenuti della Relazione Paesaggistica che correda, congiuntamente al progetto dell’intervento e alla relazione di progetto, l’istanza da presentare per l’autorizzazione paesaggistica.

Il D.P.R. 13.2.2017, n. 31 individua gli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica e quelli sottoposti a procedure autorizzative semplificate e definisce il modello per la presentazione delle istanze di autorizzazione paesaggistica di cui al secondo caso.

L’articolo 152 prevede che nel caso dell’apertura di strade, cave, posa di condotte per impianti industriali e civili e di palificazioni “nell’ambito o in vista” delle aree distinte come cose immobili, ville, giardini e parchi o in prossimità

degli immobili distinti come complessi o bellezze panoramiche (immobili e aree di notevole interesse pubblico di cui all'art. 136), l'amministrazione competente ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso d'esecuzione, idonee comunque ad assicurare la conservazione dei valori espressi dai beni protetti, sulla base di parere della Soprintendenza o del MiBAC, laddove rilasciato nei termini previsti.

I beni immobili vincolati, architettonici e archeologici, e i beni paesaggistici vincolati con specifico provvedimento o per effetto di legge, ai sensi del D. Lgs del 22.1.2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio” (art. 10 e 12 e art. 142), sono individuati considerando gli elenchi e le localizzazioni cartografiche messe a disposizione dal MiBAC (ora MiC) tramite il sito web VincoliInRete, e dalla Regione Liguria, Segretariato Regionale per la Liguria, Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio della Liguria e Soprintendenza Archeologia della Liguria, con il sito www.liguriavincoli.it.

L'analisi sulla presenza degli immobili vincolati è condotta per una estesa area d'indagine corrispondente a quella definita dalle Linee Guida nazionali per la procedura relative agli impianti di produzione da fonti energetiche rinnovabili; per ulteriori approfondimenti si rimanda a quanto riportato nei successivi paragrafi del presente studio inerenti al Patrimonio culturale - Beni architettonici e archeologici e al Paesaggio.⁹

Relazione tra beni culturali immobili vincolati e opere di progetto

il territorio direttamente interessato dalle opere di progetto, tanto quelle relative all'impianto eolico, quanto quelle riguardanti le opere connesse, inclusa la sottostazione elettrica, in base alle informazioni disponibili e acquisite, non è interessato da vincoli riguardanti beni immobili d'interesse architettonico o archeologico tutelati con atti di notifica o provvedimenti di dichiarazione o ai sensi dell'articolo 12 di cui alla parte Seconda del Codice.

In particolare, per quanto attiene al sito di ubicazione dell'impianto eolico di progetto, i beni architettonici vincolati più vicini sono la Villa Musso Piantelli (ex ferriera Codevilla) con cappella e pertinenza (tutelata ai sensi dell'art. 12 del Codice), situata in territorio del comune di Mallare, che si trova a una distanza di circa 1,2 km dal più vicino aerogeneratore dell'impianto di progetto (n. 7) e la Cappella di San Giacomo (tutelata ai sensi dell'art. 12 del Codice), presso la Colla di San Giacomo, in territorio del comune di Orco-Feglino, ubicata a circa 2 km dal più vicino aerogeneratore dell'impianto di progetto (n. 5).

Per quanto attiene al comune di Calice Ligure si precisa che il bene architettonico vincolato situato più vicino è la Cappella delle Madonna delle Grazie, vincolata ai sensi dell'art. 12 del Codice, ubicata a ridosso della S.P. 23, poco a nord della frazione di Carbuta, a una distanza di circa 2,8 km dall'aerogeneratore più vicino (n. 1).

In merito ai beni archeologici vincolati non si riscontra la loro presenza nel territorio del comune di Calice Ligure mentre nel territorio del comune di Orco Feglino sono riconosciuti alcuni di questi, tutti ubicati a sud-est rispetto all'abitato di Feglino. Nessuno dei beni archeologici ubicati in territorio di Orco Feglino è direttamente coinvolto dalle opere di progetto e la distanza che intercorre con il sito di ubicazione dell'impianto eolico è di poco più di 6 km.

Allo stesso modo, il sito di ubicazione della sottostazione elettrica utente e della stazione elettrica terna, in territorio del comune di Mallare, non riguarda aree sottoposta a vincolo archeologico, annotando che l'unica che risulta ricadere in quest'ultimo e quella circostante al Santuario di S. Maria dell'Eremita, ubicato a sud dell'abitato principale. Si precisa che nemmeno il cavidotto interrato attraversa zone a vincolo archeologico.

⁹ Si rimanda alla tavola “Beni vincolati (Regione Liguria)” riportata in allegato cartografico.

Non si determina, quindi, un coinvolgimento diretto dei beni immobili culturali sottoposti a vincolo di tutela con provvedimento o ai sensi del Codice.

Relazione tra beni paesaggistici vincolati e opere di progetto

I beni paesaggistici vincolati con provvedimento di dichiarazione del notevole interesse pubblico sono interessati dalla realizzazione dell’impianto eolico di progetto nel caso di quello denominato “Complesso paesistico del Melogno e della dorsale alpino appenninica nel Savonese”.¹⁰ In dettaglio, le opere che ricadono all’interno di tale Zona, sono quelle afferenti all’impianto eolico (aerogeneratori, piazzole e viabilità d’impianto) e ad un tratto del cavidotto interrato, opera connessa.

Tale area vincolata si estende lungo il crinale principale dal Monte Alto al Colle del Melogno includendo, a sud-ovest di quest’ultimo, una ampia zona montana. I comuni interessati sono quelli di Altare, Bardineto, Bormida, Calice Ligure, Calizzano, Castelbianco, Castelvechio di Rocca Barbena, Erli, Giustenice, Loano, Magliolo, Mallare, Massimino, Murialdo, Osiglia, Pietra Ligure, Quiliano, Rialto, Vezzi Portio e Zuccarello; a questi si aggiungono, non citati nel decreto ministeriale ma interessati sulla base della restituzione cartografica della zona tutelata, il Comune di Orco Feglino e di Vado Ligure.

Il citato “Complesso” è sottoposto a tutela paesaggistica con D.M. 24.4.1985, pubblicato sul Supplemento Ordinario della G.U. n. 143 del 19.6.1985 e il riconoscimento del notevole interesse, come da motivazioni contenute nel provvedimento di vincolo, è ricondotto al fatto che si tratta di “*zona boscata di notevole estensione ricca di castagni, faggi, lecci, etc., che le conferiscono il caratteristico aspetto ligure-piemontese*”. Nella descrizione si evidenzia che il complesso è “*attraversato da numerosi sentieri che offrono visuali ora chiuse dalla fitta cornice vegetale, ora aperte sulla costa ligure, ora sull’intero arco alpino piemontese*”, tra i quali si citano, come “importantissimi”, i “*sentieri di Pian dei Corsi, del Colle di S. Giacomo e delle Tagliate che nei secoli passati erano gli unici collegamenti tra l’entroterra e la costa*”.

I beni paesaggistici vincolati per legge, in quanto categorie elencate nell’articolo 142 del Codice (D.lgs 42/2004), presenti in territorio dei comuni di Calice Ligure, di Orco Feglino e di Mallare, in base alle informazioni ricavabili dal sito web “sitap” del MiBAC, dagli elenchi dei corsi d’acqua pubblici visionabili sul geoportale della provincia di Savona e dalla lettura delle carte contenute nella scheda dell’Ambito 5 “Appennino Ligure di Ponente”, di cui ai materiali per la redazione del Piano Paesaggistico della Liguria (redazione dicembre 2018, aggiornata al 2020, non validata), sono i seguenti:

- fiumi, torrenti, corsi d’acqua iscritti negli elenchi del testo unico sulle acque e relative sponde per una fascia di 150 metri, nell’area circostante a quella di ubicazione dell’impianto eolico di progetto corrispondenti al T. Carbuta e al Rio Cravarezza, in Calice Ligure, al Rio Frasce o Frasso quale ramo superiore del T. Aquila, a cavallo tra Calice Ligure e Orco Feglino, Rio Cagnazzo o Rio Gagnasso, in Mallare, e nell’area della sottostazione elettrica utente e Terna, il Fiume Bormida di Mallare e il Gonselva o Rio Consevola, quest’ultimo riguardante anche parte del tracciato del cavidotto interrato in territorio di Mallare e di Altare;
- territori coperti da foreste e boschi ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento (D.lgs 227/2001, art. 2, commi 2 e 6).

In merito alle due categorie di beni si annota, in particolare, che: il sito di ubicazione dell’impianto eolico ricade all’interno delle aree boscate e riguarda un tratto del crinale dove si trovano le sorgenti del Rio Cravarezza, del Rio

¹⁰ Si rimanda alla tavola “Beni vincolati (Regione Liguria)” riportata in allegato cartografico.

Frasso e Frasce e del Rio Cagnazzo (che ricade nel territorio del comune di Mallare); il sito di ubicazione della sottostazione elettrica utente e della stazione elettrica Terna ricade all'interno della fascia contermini del Fiume Bormida di Mallare; il cavidotto interrato, il cui tracciato segue in minima parte tracciati pedonali e per la gran parte la viabilità esistente, attraversa, per la maggior parte, territori boscati e in parte ricade nella fascia contermini al Rio Gonselva o Consevola.

In base alle restituzioni cartografiche delle aree interessate dai beni vincolati ai sensi dell'articolo 142, come visionabili sul Geoportale della Regione Liguria alla pagina del visualizzatore cartografico del Piano Paesaggistico Regionale, aggiornata al dicembre 2021, che riguarda gli elaborati per la redazione del Piano di cui è stata avviata la validazione da parte del Comitato tecnico, si conferma la presenza dei territori coperti da bosco nell'area interessata dall'ubicazione dell'impianto eolico, fatta eccezione per la sola porzione in corrispondenza del sito della ex base NATO, nella fascia lungo il tracciato del cavidotto interrato e nella fascia laterale al Fiume Bormida di Mallare che, in minima parte, ricade all'interno dell'area della prevista nuova stazione elettrica di Terna.

Per quanto attiene ai fiumi, torrenti e corsi d'acqua, si conferma il vincolo per il Fiume Bormida di Mallare, per il Rio Gonselva o Rio Consevola (lungo il confine tra Mallare e Altare) ma solo nel tratto a valle di Casa Bonetto di Sopra, per il Rio Frasso o Frasce, ma solo nel tratto da poco prima del Ponte del Passo verso valle, e del Rio Cravarezza (tratto iniziale del T. Carbuta) ma solo a valle della località Spineto. Con riferimento alla citata identificazione dei tratti sottoposti a vincolo paesaggistico, le opere di progetto che ricadono all'interno della fascia contermini sono riconducibili ad una parte del cavidotto interrato che si sviluppa lungo strade vicinali e per un breve tratto in coincidenza della SP5, con riguardo al Rio Gonselva, e all'area della sottostazione elettrica di utente e di Terna, con riguardo al citato Rio e al Fiume Bormida di Mallare. In merito alle due categorie di beni si annota che: il sito di ubicazione dell'impianto eolico ricade all'interno delle aree boscate e riguarda un tratto del crinale dove si trovano le sorgenti del Rio Cravarezza, del Rio Frasso e Frasce e del Rio Cagnazzo (che ricade nel territorio del comune di Mallare); il sito di ubicazione della sottostazione elettrica utente e della stazione elettrica Terna ricade all'interno della fascia contermini del Fiume Bormida di Mallare; il cavidotto interrato, il cui tracciato segue in minima parte tracciati pedonali e per la gran parte la viabilità esistente, in alcuni tratti, territori boscati.

Le norme che assoggettano, con provvedimento o per legge, a vincolo paesaggistico non definiscono una specifica disciplina, assegnando tale compito agli strumenti della pianificazione regionale paesaggistica o territoriale con valenza paesaggistica.

Il coinvolgimento diretto di tali beni, con interventi che comportano una modifica dell'aspetto dei luoghi, richiedono l'attivazione della procedura di autorizzazione paesaggistica.

Si rimanda, per approfondimenti, alla Relazione paesaggistica che costituisce elaborato distinto.

3.2 Vincolo idrogeologico

Il R.D. 30.12.1923, n. 3267, all'articolo 7, stabilisce che le trasformazioni dei terreni, sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi dello stesso decreto, sono subordinate al rilascio di autorizzazione.

Ai sensi della LR 4/1999 smi “Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico” art. 34 comma 1 “La ridefinizione delle zone da sottoporre a vincolo per scopi idrogeologici di cui agli articoli 1 e seguenti del regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267, nonché di quelle da esentare da tale vincolo, è contenuta nei Piani di bacino ai sensi dell'articolo 15, comma 1 lettera b) della L.R. n. 9 del 1993”.

Ai sensi della LR 7/2011 smi “Disciplina di riordino e razionalizzazione delle funzioni svolte dalle comunità montane soppresse e norme di attuazione per la liquidazione”, art. 3 comma 1 “A far data dal 1 maggio 2011, le funzioni in materia di vincolo idrogeologico di cui alla l.r. 4/1999 e successive modificazioni ed integrazioni ed alla legge

regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e successive modificazioni ed integrazioni sono trasferite ai Comuni che le esercitano anche in convenzione fra loro e/o con la Provincia competente per territorio”.

Ad oggi, per il Comune di Calice Ligure, risulterebbe tuttora vigente la delimitazione dal Corpo Forestale dello Stato negli anni '30 e '40 del secolo scorso. Si riporta la tavola disponibile sul sito della Regione Liguria nella quale si riporta quanto segue “cartografie e declaratorie originali, vigenti a tutt'oggi ove non superate dalla pianificazione di bacino ai sensi della L. 183/1989 e s.m.i”.

Dalla lettura dello stralcio cartografico è possibile concludere come il sito d’impianto ricada interamente in area a vincolo idrogeologico.

